



Capitolato Speciale d'Appalto
CIG: BC6A5D9DD7

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 154 DEL D.LGS. 36/2023
PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA E FOGNARIA PRESSO I COMUNI
INCLUSI NEL PERIMETRO DELL'AREA 4 DELLA SEV SRL.

CIG: BC6A5D9DD7

Sommario

DISPOSIZIONI PER I LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO	4
Premessa e definizioni.....	4
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro	5
Art. 2 - Ammontare e durata dell'Accordo quadro.....	9
Art. 3 - Descrizione delle reti e delle strutture interessate dai lavori.....	11
Art. 4 - Descrizione delle prestazioni. Condizioni generali dei singoli ordini di intervento – O.D.I.).	11
Art. 5 - Sede operativa e dispositivi per le comunicazioni con il Committente. Reperibilità.	14
Art. 6 - Trattamento del personale, rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e responsabilità verso i terzi.	15
Art. 7 - Identificazione del personale dell'Appaltatore e dei subappaltatori.	18
Art. 8 - Rappresentanza del committente nei cantieri e nei luoghi di svolgimento dei lavori.	19
Art. 9 - Responsabilità tecnica dell'Appaltatore.....	20
Art. 10 - Requisiti e oneri a carico dell'Appaltatore	20
Art. 11 - Determinazione e approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto.....	23
Art. 12 - Revisione dei prezzi. Modifiche durante il periodo di efficacia del contratto.....	23
Art. 13 - Penali.....	26
Art. 14. - Pagamenti in acconto, interessi per ritardato pagamento	27
Art. 15 - Valutazione e pagamento degli oneri per la sicurezza	28
Art. 16 - Cessione del corrispettivo di appalto.....	28
Art. 17 - Definizione delle controversie	28
Art. 18 - Rinnovo. Proroghe ai sensi dell'art. 120, comma 10 e 11, del D. Lgs. 36/2023.....	29
Art. 19 - Richiamo alle principali norme di legge applicabili al contratto.....	31
Art. 20 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Intervento (O.D.I.). Tracciabilità dei flussi finanziari.....	32
Art. 21 - Avvio dell'esecuzione del contratto	33
Art. 22 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso. Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione	33
Art. 23 - Garanzie	35
Art. 24 - Subappalto	38



Capitolato Speciale d'Appalto
CIG: BC6A5D9DD7

Art. 25 - Certificazione di regolare esecuzione	39
Art. 26 - Riserve	40
Art. 27 - Interventi programmabili e urgenti sulle reti acquedottistiche e fognarie, modalità di autorizzazione, tempi di intervento e squadre operative.	44
Art. 28 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore.....	48
Art. 29 - Orario e organizzazione del lavoro	52
Art. 30 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	52
Art. 31 - Periodo di garanzia e gratuita manutenzione - difetti di costruzione	54
Art. 32 - Danni e danni causati da forza maggiore	55
Art. 33 - Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione	55
Art. 34 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - sospensioni e ripresa – proroghe	56
Art. 35 - Ultimazione del contratto - Conto finale - Avviso ai creditori	58
Art. 36 - Documenti contabili e per la tenuta della contabilità	60
Art. 37 - Norme per la valutazione e la misura dei lavori	60
Art. 38 - Contabilità giornaliera	61

SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES S.R.L.

Sede Legale: Frazione La Grenade, 27
11010 Sarre – Valle d'Aosta – Italia
Partita Iva: 01277260079
Codice Destinatario: USAL8PV

Mai: info@sev.vda.it
Pec: protocollo@pec.sev.vda.it
Telefono: +39 0165 1875600
Cap. Sociale: € 3.000.000,00

Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano

DISPOSIZIONI PER I LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

Premessa e definizioni.

1. L'accordo quadro ha per oggetto lavori edili e idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture acquedottistiche e fognarie dei Comuni inclusi nel perimetro dell'area 4, a fronte di richiesta specifica del Committente oltre al servizio di reperibilità.
2. Le norme di riferimento, pertanto, sono riferite ai lavori secondo le disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e del D.M. 49/2018 per le parti ancora in vigore.
3. I termini che seguono, ovunque utilizzati nel presente documento e in ogni altro documento contrattuale, indicano rispettivamente:
 - **Appalto:** l'insieme delle opere ed attività quali risultanti dal presente capitolato e dagli elaborati amministrativi, tecnici, grafici nonché da ordini verbali e scritti elaborati e impartiti dal committente.
 - **Appaltatore, Impresa affidataria, Operatore economico, O.E:** l'impresa titolare del contratto d'appalto che, nell'esecuzione delle prestazioni, può avvalersi d'Imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
 - **Ausiliari dell'appaltatore:** a prescindere dalla espressa indicazione, come tali sono ausiliari dell'Appaltatore tutti i soggetti (quali ad esempio i professionisti, i prestatori di lavoro autonomo e subordinato, i dipendenti in genere, i subappaltatori, i fornitori, ecc.), che comunque intervengono o s'inseriscono, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle opere per mero fatto, nell'interesse dell'Appaltatore e/o dei suoi ausiliari, ovvero i soggetti dei quali, sia l'Appaltatore stesso, sia i suoi ausiliari comunque si valgano nell'adempimento delle obbligazioni assunte.
 - **Contratto di appalto:** il contratto con il quale il Committente affida all'Appaltatore le prestazioni.
 - **Capitolato Speciale d'Appalto oppure Capitolato:** il presente documento.
 - **Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE):** soggetto eventualmente incaricato dal Committente per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 - **Collaudatore oppure certificatore o verificatore:** il soggetto eventualmente designato dal Committente con l'incarico di verificare, sia durante il corso del contratto, che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in conformità ai documenti contrattuali e alle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs 36/2023.
 - **Giorni naturali e consecutivi o "giorni" o "periodi di tempo":** i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato.
 - **Direttore dei Lavori:** soggetto incaricato dal committente, a cui competono i compiti di Direzione Lavori ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 e al DM. 49/2018 per le parti ancora in vigore.

- **Elenco Prezzi:** elenchi prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 41, c. 3 e dell'All. I.14 al D. Lgs 36/2023 e Prezziario SEV.
- **Manutenzione ordinaria:** opere ed attività di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.
- **Manutenzione straordinaria:** opera ed attività di modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;
- **Offerta:** l'insieme dei documenti che l'Operatore economico ha presentato in sede di gara o di affidamento (documenti tecnici, economici e migliorativi);
- **Opere, Attività, Interventi, Lavori, Obbligazioni:** l'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l'opera e le attività affidate complete e finite a regola d'arte nel rispetto dei requisiti richiesti.
- **O.D.I:** Ordine d'Intervento Lavori, disposizione del Committente finalizzata a rendere esecutivi gli interventi, con indicazione delle modalità di realizzazione ed i tempi di realizzazione.
- **Responsabile Unico del Progetto (RUP):** il rappresentante del committente delegato alla vigilanza dell'Appalto ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 36/2023 è l'Arch. Luigi Vesan.
- **Responsabile dei Lavori:** Legale rappresentante di SEV srl o suo delegato, ai sensi del D.lgs. 81/2008
- **Committente :** Services des Eaux Valdôtaines srl – SEV srl

Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione, su richiesta della Stazione Appaltante, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e urgente delle reti acquedottistiche e fognarie, ubicate nei Comuni ricompresi nel perimetro dell'Area 4 in gestione alla SEV srl. Gli interventi sono finalizzati a garantire la continuità, l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, mediante l'esecuzione delle opere necessarie al loro mantenimento, ripristino, adeguamento e miglioramento.

I 20 Comuni inclusi nel perimetro dell'Area 4 della Sev srl sono:

- Comune di Arnad;
- Comune di Bard;

- Comune di Challand-Saint-Anselme;
- Comune di Challand-Saint-Victor;
- Comune di Champdepraz;
- Comune di Champorcher;
- Comune di Donnas;
- Comune di Fontainemore;
- Comune di Gaby;
- Comune di Gressoney-Saint-Jean;
- Comune di Gressoney-La-Trinité;
- Comune di Hône;
- Comune di Issime;
- Comune di Issogne;
- Comune di Lillianes;
- Comune di Montjovet;
- Comune di Perloz;
- Comune di Pontboset;
- Comune di Pont-Saint-Martin;
- Comune di Verrès.

2. L'Accordo Quadro: comprende, in particolare, le seguenti prestazioni:

a. Manutenzione ordinaria e straordinaria:

per riparare o sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per conservarne o adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse (quali attività meramente accessorie edili) all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per salvaguardare o incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; gli interventi potrebbero prevedere anche potenziamenti dell'attuale infrastruttura, ad es. nuove tratte, vasche ecc.

Per specifici interventi la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore la predisposizione di un preventivo contenente la descrizione dell'intervento, la stima analitica del costo ed i tempi di esecuzione.

La Stazione Appaltante, valutata la congruità tecnica ed economica del preventivo, potrà approvarlo mediante emissione del relativo Ordine di Intervento (O.D.I.), trasmesso tramite PEC/mail, ovvero decidere di non procedere all'affidamento dell'intervento o avvalersi eventualmente di soggetti terzi diversi dall'Appaltatore, senza che questi possa avanzare pretesa alcuna.

b. Servizio di reperibilità e pronto intervento:

SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES S.R.L.

Sede Legale: Frazione La Grenade, 27
11010 Sarre – Valle d'Aosta – Italia
Partita Iva: 01277260079
Codice Destinatario: USAL8PV

Mail: info@sev.vda.it
Pec: protocollo@pec.sev.vda.it
Telefono: +39 0165 1875600
Cap. Sociale: € 3.000.000,00

Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano

Intervento urgente segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica e solo successivamente tramite O.D.I. – via mail/Pec., da iniziare entro **TRE ORE** dalla chiamata, 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi. Da eseguirsi immediatamente con priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa anche in orario diverso da quello normale di lavoro, compreso orario notturno e/o festivo.

Si intende per interventi urgenti ed indifferibili, quelli volti a dare continuità al servizio pubblico o per eliminare situazioni di rischio. La valutazione dell'urgenza sarà ad insindacabile discrezione del Committente.

Non sono previsti ulteriori rimborsi per trasferte e spese e saranno computate le ore effettive occorse per la realizzazione degli interventi, oltre al costo dei materiali. L'impresa appaltatrice dovrà garantire la **reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi**.

3. Sono compresi nell'Accordo Quadro i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, **attivato previa emissione di uno specifico O.D.I** relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato, nonché quelle indicate nella eventuale Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e della buona esecuzione; l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, nonché adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose.

4. Salve le eccezioni previste dal presente documento, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione delle prestazioni a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.

A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: la formazione e il mantenimento di aree di lavoro (e cantieri) idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le attrezzature, le opere di accesso e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta delle prestazioni; i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni; gli oneri dovuti per depositi o estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente documento, nonché ogni altra attività richiesta dal contratto e dal presente Capitolato.

5. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'Appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature e i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste nonché dei lavori accessori oggetto delle varianti tecniche e/o suppletive.

Sono altresì compresi nell'importo di affidamento: lo smaltimento dei rifiuti compresi gli oneri di discarica, i prelievi e la caratterizzazione, le spese per test e prove di materiali e apparecchiature, l'eventuale cantierizzazione di appalto, la taratura e attivazione degli impianti, la produzione ed emissione di certificazioni, l'assistenza al Committente per la

predisposizione delle documentazioni necessarie nonché la redazione dei particolari costruttivi e dei disegni esecutivi/costruttivi afferenti alle eventuali migliorie proposte.

6. In considerazione di ciò, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore garantisce una qualità di esecuzione degli interventi richiesti, adeguata alle caratteristiche dei beni oggetto di intervento, e garantisce altresì che si asterrà dall'eseguire prestazioni o adoperare tecniche che ne possano compromettere l'integrità. **L'Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell'Appaltatore.** Pertanto, il Committente si riserva la facoltà, per esigenze proprie insindacabili, di affidare attività di manutenzione ad altri operatori, diverse da quella affidataria dell'Accordo Quadro, senza che possa avanzare alcuna pretesa di sorta.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente ai beni che dovessero entrare a far parte del patrimonio del Committente, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, se non il corrispettivo per gli interventi richiesti.

7. È facoltà del Committente estendere, senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché, l'elenco dei beni ed impianti oggetto di intervento a disposizione del Committente e siti nei comuni sopra citati.
8. SEV srl si riserva in ogni caso la facoltà di estendere l'appalto ad altri Comuni in gestione al Committente.
9. Il presente Capitolato disciplina le condizioni contrattuali e le specifiche prestazionali dei lavori a cui è tenuto a conformarsi l'Appaltatore.
10. In generale si precisa che per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, le prestazioni sono pattuite con riferimento a un determinato arco temporale, per interventi non programmati nel numero, secondo le necessità e indicazioni del committente, da esprimersi nei modi indicati nel presente capitolato. Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da attività ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici.
11. Si precisa che le reti acquedottistiche e fognarie situate nei Comuni inclusi nel perimetro dell'Area 4, sono di proprietà comunale e affidate in gestione al Committente.
12. La sottoscrizione del contratto implica la conoscenza della natura e tipologia delle prestazioni da eseguire e quindi dell'impossibilità di stabilire un programma relativo all'intero periodo di validità del contratto stesso. L'Appaltatore prende pertanto atto che le prestazioni previste dovranno essere eseguite a richiesta del Committente, in relazione alle varie necessità che di volta in volta si manifesteranno e che le stesse riguarderanno una pluralità di piccoli interventi da eseguirsi in differenti località del territorio di competenza, anche contemporaneamente.

Art. 2 - Ammontare e durata dell'Accordo quadro.

1. L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo delle eventuali opzioni previste dal presente Capitolato, ammonta ad Euro 5.397.480,00 I.V.A. esclusa ed è articolato secondo il seguente quadro economico:

LAVORI	anni 1-3	Ripetizione anni 4-5	Proroga art. 120 comma 10 del D.Lgs 36/2023	TOTALE
Categoria OG6	importo annuo	importo annuo	(6 mesi)	importo totale
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli acquedotti e fognatura pubblici inclusi nel perimetro dell'Area 4 della Sev srl	€ 981.360,00	€ 981.360,00	€ 490.680,00	€ 5.397.480,00
di cui:				
- importo soggetto a ribasso di cui:	€ 634.800,00	€ 634.800,00	€ 317.400,00	€ 3.491.400,00
Importo lavori 65% di € 912.000,00	€ 592.800,00	€ 592.800,00	€ 296.400,00	€ 3.260.400,00
oneri di discarica	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 33.000,00
servizio di reperibilità	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 18.000,00	€ 198.000,00
- importo non soggetto a ribasso di cui:	€ 346.560,00	€ 346.560,00	€ 173.280,00	€ 1.906.080,00
costo manodopera 35% di € 912.000,00	€ 319.200,00	€ 319.200,00	€ 159.600,00	€ 1.755.600,00
oneri per la sicurezza 3,0% di € 912.000,00	€ 27.360,00	€ 27.360,00	€ 13.680,00	€ 150.480,00
importo annuo	€ 981.360,00	€ 981.360,00		
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	€ 2.944.080,00	€ 1.962.720,00	€ 490.680,00	€ 5.397.480,00

L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro è di € 2.944.080,00, IVA esclusa.

2. La durata contrattuale dell'Accordo Quadro è fissata in 3 anni (36 mesi).

La durata dell'Accordo quadro rappresenta il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può emettere gli ordini di esecuzione lavori. Gli ordini di lavoro emessi entro la scadenza dell'Accordo quadro possono proseguire fino alla loro naturale conclusione, secondo quanto previsto nei relativi atti, anche oltre il termine di durata dell'Accordo quadro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, la ripetizione di lavori analoghi a quelli oggetto del presente Accordo quadro, per un periodo massimo di **24 mesi**.

L'opzione di rinnovo potrà essere applicata, previa valutazione circa la soddisfazione del servizio prestato e la persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato, dandone atto in apposito verbale debitamente approvato dal Committente.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di esercitare l'opzione di proroga per un periodo massimo di **6 mesi**, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

È altresì prevista la facoltà di disporre una **proroga tecnica**, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

finalizzate all'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

Nel presente contratto si applica l'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 (*cosiddetto quinto d'obbligo*).

L'esercizio delle predette opzioni costituisce una facoltà della Stazione Appaltante e non determina alcun diritto dell'Appaltatore alla loro attivazione.

Per il presente contratto, l'importo complessivo sopra indicato, rappresenta il limite massimo utilizzabile a tale scopo; l'eventuale non utilizzazione degli importi totali stanziati non dà diritto ad alcuna richiesta di indennizzo da parte dell'Impresa appaltatrice.

3. L'ammontare complessivo dell'appalto è costituito dall'importo relativo all'esecuzione delle prestazioni, soggetto al ribasso d'asta, aumentato dell'importo non soggetto a ribasso d'asta, così suddiviso:

PRESTAZIONI	TIPOLOGIA	IMPORTO
Manutenzioni ordinaria e straordinaria	Prestazione principale	€ 5.199.480,00
Servizio di Reperibilità	Prestazione secondaria	€ 198.000,00
	TOTALE	€ 5.397.480,00

4. Le prestazioni in economia sono liquidate applicando il ribasso offerto unicamente sull'aliquota delle spese generali e dell'utile d'impresa.
5. L'importo delle prestazioni è stato stimato sulla base della contabilità di analoghi contratti di manutenzione diretti dalla SEV S.r.l., potrebbe pertanto subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che tale circostanza costituisca titolo per l'Appaltatore di richieste di maggiori oneri di alcun tipo essendo, quest'ultimo, obbligato a eseguire le prestazioni prescindendo dall'entità dell'importo non soggetto a ribasso d'asta.
6. Trattandosi di un Accordo Quadro e non essendo predeterminabile né il numero, né la tipologia degli interventi di manutenzione che dovranno essere realmente eseguiti, l'importo indicato è finalizzato unicamente a determinare il valore massimo dell'Accordo medesimo. L'ammontare degli interventi che saranno effettivamente ordinati ed eseguiti varierà in funzione delle specifiche necessità del committente e, pertanto, l'effettivo ammontare annuo delle prestazioni rese potrà risultare anche sensibilmente inferiore al massimo indicato. L'Appaltatore non potrà nulla pretendere qualora l'ammontare totale degli interventi ordinati ed eseguiti fosse anche sensibilmente inferiore all'importo massimo sopra indicato, a eccezione del pagamento delle lavorazioni effettivamente eseguite. Laddove al termine (inteso quale durata) dell'Accordo Quadro l'appaltatore non avesse realizzato interventi per l'importo massimo contrattualizzato, il contratto medesimo si intenderà concluso e l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, mancato utile o somme di qualsiasi natura.

7. Ai sensi delle norme vigenti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, gli oneri per la sicurezza indicati non sono oggetto di ribasso d'asta. Vista la natura di Accordo Quadro, che non consente di conoscere a priori il numero, la tipologia e il luogo di esecuzione dei singoli interventi, si precisa che anche l'importo indicato per gli oneri sulla sicurezza costituisce esclusivamente un'indicazione di budget. L'ammontare effettivo degli oneri sarà preventivamente stimato e computato analiticamente per ciascun intervento e pertanto potrà risultare anche sensibilmente diverso rispetto a quello sopra indicato.
8. L'importo stimato dei costi per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere è oggetto di specifico compenso. Tali costi sono compensati a misura. In conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'Appaltatore non determinano, in nessun caso, modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Art. 3 - Descrizione delle reti e delle strutture interessate dai lavori.

1. Gli schemi delle reti acquedottistiche e fognarie sono visibili al seguente link pubblico > <https://mappe.regione.vda.it/pub/geoCartoSCT/> - Lista del repertorio > Sistema Idrico Integrato.
2. Dette reti servono a dare un'indicazione schematica di consistenza delle medesime, senza avere valore esaustivo, intendendosi che gli interventi oggetto di appalto si svolgono su tutto ciò che costituisce acquedotto pubblico e fognatura pubblica attivo e in servizio, indipendentemente dall'essere stato graficamente riportato, o correttamente indicato, negli elaborati suddetti.
3. È facoltà del Committente procedere ad adeguamenti e potenziamenti o ampliamenti delle reti idriche e fognarie mediante specifici affidamenti che esulano dal presente contratto. Le prestazioni così realizzate e collaudate saranno messe in esercizio e diverranno oggetto del presente contratto.

Art. 4 - Descrizione delle prestazioni. Condizioni generali dei singoli ordini di intervento – O.D.I.).

1. Le prestazioni descritte attengono alle **manutenzioni** delle reti acquedottistiche e fognarie, delle opere connesse, complementari o accessorie anche di tipo puntuale, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, sicurezza e assistenza a un normale funzionamento. Essi comprendono, in via esemplificativa, le opere di captazione delle acque, gli acquedotti, i serbatoi, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, e consistono nell'eseguire interventi completi, provvedendo con gli operai, con i mezzi d'opera,

con le attività e con le provviste di materiali sostitutivi o accessori necessari a tutto quanto occorre per ripristinare la regolare funzionalità degli organi, o dei componenti guasti o mal funzionanti degli acquedotti e delle fognature.

L'Appaltatore deve disporre di tutto il materiale occorrente per l'esecuzione delle prestazioni richieste in Capitolato, nel rispetto delle tempistiche previste, o presso la sede operativa di cui all'art. 5 o mediante impegno, da esibire al Committente, **di una o più ditte fornitrici che garantiscano la fornitura 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.**

Il mancato compimento di quanto sopra costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 123, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Per maggior chiarezza, gli interventi relativi a tutte le tipologie di prestazioni, nessuna esclusa, indicate all'art. 1 sono così sintetizzabili:

Manutenzione delle reti acquedottistiche

- a) Riparazioni idrauliche su tutte le condotte delle reti di adduzione e di distribuzione pubbliche siano esse condotte a vista o interrate o chiuse entro muratura.
- b) Riparazioni idrauliche di fughe o guasti entro le camere di manovra (pozzetti) ovunque posizionate: sotto strada, o sotto marciapiede, o in terreno naturale.
- c) Riparazioni idrauliche all'interno e all'esterno delle cabine di manovra e delle vasche di interruzione, relative a tubi, raccordi, valvole, organi di intercettazione, accessori idraulici.
- d) Ripristino e riparazione degli edifici murari dell'acquedotto, comprese quelle per la manutenzione o sostituzione degli infissi, delle botole, dei chiusini, delle griglie, delle scale e delle ringhiere.
- e) Risanamento e ripristino sigillature con malte speciali, per eliminazione infiltrazioni acqua in camere, pozzi e vasche di accumulo.
- f) Impermeabilizzazione e verniciatura di canali, camere e pozzi.
- g) Riporto al piano dei chiusini dei pozzetti che per difetto di posa del chiusino o per cedimento abbiano perso la complanarità con la superficie.
- h) Ricerca, riparazione perdite e guasti, anche con l'impiego di geofono e correlatore.
- i) Scongellamento di tubazioni nella stagione invernale.
- j) Nuove derivazioni di presa (nuovi allacci).
- k) Lavori e materiali che occorressero a seguito di escavazioni fatte per necessità di riparazione idraulica per ripristinare allo stato primitivo la superficie, sia essa suolo naturale o sia superficie rifinita con qualsiasi specie di pavimentazione o di muratura.
- l) Fornitura ed uso di motopompa e sistemi di aggottamento.

Manutenzione delle reti fognarie

- a) Riparazione/rifacimento di tratti di condotta fognaria a seguito di collasso o per compressione esterna o per pressione interna, o a seguito di otturazione non risolvibile con i sistemi di spurgo, o per qualsiasi causa dovuta all'uso ed alla funzione fognaria.
- b) Riparazioni e interventi manutentori idrico fognari per il ripristino della funzionalità di pozzetti: rimozione di depositi, riparazioni di giunzioni, di ispezioni e di immissioni.

- c) Riparazioni e interventi di ripristino murario dei pozzetti di fognatura: sigillatura della superficie muraria interna, cappa o soletta, compresa riparazione di lesioni delle murature e dei gradini, riparazione o sostituzione dei chiusini e loro riporto al piano nel caso di cedimento.
- d) Rifacimento e/o costruzione di nuovi pozzetti di ispezione.
- e) Ricerca e riparazione perdite e guasti.
- f) Fornitura ed uso di motopompa e sistemi di aggettamento.

Le attività sopra elencate hanno carattere indicativo e non esaustivo e sono suscettibili di variazioni in ragione delle peculiarità proprie della natura dell'accordo quadro.

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle prestazioni da eseguire risultano da quanto precisato e indicato dagli incaricati dal Committente in corso d'opera per l'esatta interpretazione delle attività da eseguire e per i dettagli di esecuzione da eventuali disegni forniti a corredo. La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive dovrà essere richiesta dall'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei lavori.

3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga a sottoscrivere gli ordini di intervento (**O.D.I.**), al netto del ribasso offerto. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere agli ordini relativi ai singoli interventi - entro e non oltre il termine ivi indicato - il cui corrispettivo è valutato con le modalità previste nel presente Capitolato.

Al momento dell'affidamento del singolo intervento l'appaltatore, presa visione della relativa ed eventuale documentazione allegata dello stato dei luoghi, deve valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera, oltre ai noli e trasporti.

Successivamente alla sottoscrizione o comunque al riscontro dell'Ordine attuativo, l'Appaltatore non può eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e dalle norme vigenti (e non escluse da altre norme del presente capitolato).

Durante l'esecuzione dei singoli interventi l'Appaltatore deve osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità amministrative regionali, provinciali, comunali, e di Pubblica Sicurezza, ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. L'Appaltatore deve inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere per i quali non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della committenza.

Nei casi opportuni, il D.L. può ordinare, senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione, che siano realizzati (anche in economia) quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione coi prezzi contemplati negli elenchi prezzi di riferimento e per i quali - sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione - risulti difficoltoso o non conveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per l'esecuzione delle prestazioni in economia, l'Appaltatore è tenuto a fornire, previo semplice ordine verbale, in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.

Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, il committente può senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori spese che dovesse sostenere rispetto alle condizioni del contratto.

Art. 5 - Sede operativa e dispositivi per le comunicazioni con il Committente. Reperibilità.

1. L'Appaltatore è tenuto, per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, a disporre, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, **di una sede operativa sul territorio di uno dei Comuni oggetto dell'appalto o, in alternativa, ubicata entro 20 km** dalla sede di Pont-Saint-Martin dell'Ente Committente in Via Circonvallazione 30.

Qualora l'Appaltatore non disponga al momento della partecipazione alla procedura di gara di tale sede operativa, deve presentare dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, **ad attivarla entro 30 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione.**

Prima della stipula del contratto, il Direttore dei Lavori verifica la disponibilità della sede operativa sopra descritta.

Il mancato adempimento di quanto sopra costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 122, del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore deve, inoltre, disporre di un ufficio, eventualmente presso la sede operativa, attrezzato con telefono, collegamento internet, servizio di posta elettronica e posta elettronica certificata, per le comunicazioni con il Committente e per l'organizzazione del servizio di reperibilità.

2. L'Appaltatore deve disporre di **personale sempre reperibile** in qualsiasi momento del giorno e della notte, compresi i giorni festivi, in caso di necessità urgente o situazioni di emergenza, e deve tempestivamente intervenire assicurando la disponibilità di tutti i mezzi d'opera e operai necessari.

Il servizio di reperibilità è compensato a corpo ed è soggetto a ribasso d'asta. I relativi importi sono indicati nella tabella di cui all'art. 2. Gli stessi si intendono comprensivi anche dei sopralluoghi cui non fa seguito necessariamente un intervento manutentivo.

I numeri telefonici, compreso quello del Responsabile tecnico di cui all'art. 9, devono essere comunicati al Committente entro la data di avvio dell'esecuzione del contratto e ogni volta che interviene una variazione del recapito e/o del relativo numero telefonico.

Il servizio di reperibilità deve essere organizzato in maniera tale che, in caso di chiamata, il personale addetto sia in grado di provvedere senza indugio e senza necessità di presenza fisica di personale del Committente alla messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per l'eliminazione immediata delle situazioni di emergenza, compreso il ricorso a eventuali

transennamenti e delimitazione di aree, al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità e di contenere al massimo i possibili danni, sia diretti che indotti, a strutture e impianti.

Gli interventi inoltre, devono provvedere, per quanto possibile, al ripristino della funzionalità dei beni oggetto di intervento.

Art. 6 - Trattamento del personale, rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e responsabilità verso i terzi.

1. L'Appaltatore deve applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Regione, se necessario.

Per quanto concerne le responsabilità solidali in tema di subappalto, cottimo, prestatori d'opera e simili, si richiamano le norme vigenti.

Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Appaltatore di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni e deve comunque assicurare un regolare e tempestivo adempimento degli stessi, anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia o infortunio.

L'Appaltatore, oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, ha l'obbligo di fare osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti o decreti, siano essi comunitari, nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto.

2. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di intervento, predisponendo, ove necessario, idonee misure collettive di protezione e dotando il personale di appositi indumenti e mezzi di protezione individuale per garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti; deve inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti ad assicurare l'incolumità delle persone e dei terzi.

L'Appaltatore è sempre direttamente responsabile per tutti i danni, di qualunque natura arrecati a persone o cose nello svolgimento dei lavori, sollevando il Committente da qualsivoglia responsabilità e risarcendo immediatamente ove sia stato esso a subire il danno. Sono infatti a carico dell'Appaltatore l'adozione, nell'esecuzione dei lavori di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette agli stessi e dei terzi, ricadendo,

pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Appaltatore e restando del tutto esonerato il Committente.

Fra le citate cautele vi è compresa quella conseguente all'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di utilizzare per i lavori solo ed esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in materia, tenute in perfetto stato d'uso e di formare il proprio personale in relazione alle tipologie di prestazioni che deve eseguire e in relazione al corretto utilizzo di tutte le macchine, attrezzature e di tutti i D.P.I.

Nel caso di ripetuti gravi inadempimenti da parte dell'appaltatore, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

3. L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle attività previste.

Restano a carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità relative alla sicurezza e al rispetto delle normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le attività appaltate, sia generali che relative allo specifico incarico affidato, devono essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente igiene e sicurezza.

Prima dell'inizio delle prestazioni l'Appaltatore deve informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto, sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione che saranno assunte. Egli è tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i terzi presenti nei luoghi in cui si eseguono le prestazioni, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto e in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle misure che egli abbia definito. Le maestranze devono essere dotate di cartellino di riconoscimento. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate al Committente. Si richiama l'obbligo dell'Appaltatore di informazione e formazione delle proprie maestranze in materia di sicurezza e dell'onere di verificare l'attuazione di tale obbligo nei confronti degli eventuali subappaltatori. In caso di inadempienze in merito all'informazione e formazione, i lavoratori coinvolti devono immediatamente essere allontanati, con riserva della committenza di darne comunicazione agli organi di vigilanza.

L'Appaltatore è tenuto a verificare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e sottoposti, periodicamente, secondo le norme vigenti e della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

Il Committente ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni e accertamenti, relativi al rispetto e all'applicazione delle norme di sicurezza e salute del lavoro al proprio personale incaricato.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente paragrafo da parte dell'appaltatore costituisce grave inadempienza contrattuale.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore e delle imprese esecutrici, devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con

riferimento alle attrezzature e alle macchine di cui sono operatori, a cura e onere dell'appaltatore medesimo.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, indistintamente, devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione personale e quelli forniti di volta in volta per lavori particolari. Tutti i lavoratori presenti in cantiere, indistintamente, non devono rimuovere o modificare le protezioni e i dispositivi di sicurezza, ma segnalare al diretto superiore le eventuali anomalie o insufficienze riscontrate.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni siano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate, per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettiva, anche laddove eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Edilizia per i dipendenti aziendali, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività. Tali obblighi vincolano l'appaltatore indipendentemente dalla sua adesione alle associazioni stipulanti, dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto al committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalle proprie responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

L'appaltatore resta obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

4. Per quanto concerne eventuali lavori per i quali si renda necessario redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento, lo stesso è redatto dall'amministrazione ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, ed è parte integrante del contratto di appalto.

Nel caso in cui non vi sia necessità di predisporre il P.S.C. di cui sopra, l'Appaltatore deve sempre produrre/aggiornare il proprio P.O.S. con indicazioni specifiche sugli interventi da eseguire, nei termini di cui all'allegato XV del D. Lgs. 81/2008.

Nei termini indicati dal Committente (comunque non inferiori a 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva), l'Appaltatore consegna all'amministrazione le eventuali proposte integrative e il proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S.), secondo gli indirizzi dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008, per quanto attiene ogni singolo intervento, le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Questi ultimi elementi costituiscono il piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento da considerarsi parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza e il Responsabile tecnico di cui all'art. 9 del presente Capitolato vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei predetti piani.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione eventualmente nominato dal Committente, durante la realizzazione dell'opera, verifica l'attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza e propone, in caso di gravi inosservanze, alla Direzione dei Lavori e al Responsabile dei lavori, la sospensione dei lavori, l'allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Appaltatore.

Il C.S.E. valuta le proposte dell'appaltatore di modifica del P.S.C. ed esprime il parere di competenza. Le modifiche accettate non devono comportare ulteriori costi per l'amministrazione.

Se necessario, il Committente redige, come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), documento scritto con il quale sono valutati i rischi e indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, nonché le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Appaltatore circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Art. 7 - Identificazione del personale dell'Appaltatore e dei subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008 nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Appaltatore o subappaltatore, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Agendo su incarico dal Committente, il personale dell'Appaltatore deve essere istruito in modo da tenere un rapporto rispettoso, e all'occorrenza fermo, nei riguardi dell'utenza, evitando contrasti sui luoghi d'intervento e rimettendo al Committente ogni problema che dovesse insorgere nei rapporti con gli utenti.

Il documento di identificazione deve essere esibito dal personale dell'Appaltatore in particolare quando, per ragioni di servizio, dovesse accedere alle proprietà private e comunque quando l'utenza ne faccia richiesta.

L'accesso ai luoghi di lavoro è interdetto a personale non munito di tale mezzo di identificazione. L'Appaltatore deve consegnare al Committente una lista completa e dettagliata del personale autorizzato ad accedere al cantiere e deve tempestivamente provvedere a eventuali aggiornamenti.

Resta comunque convenuto che la consegna di tale lista al Committente non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità in relazione alla conduzione delle prestazioni. Tale lista è estesa anche a eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi.

Art. 8 - Rappresentanza del committente nei cantieri e nei luoghi di svolgimento dei lavori.

1. La rappresentanza del Committente presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni è delegata ai soggetti deputati del controllo (a titolo di D.L.) di verificare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di curare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga a perfetta regola d'arte, nonché di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione delle disposizioni contenute nei documenti della sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni, di organizzare tra questi la cooperazione e il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnalare al Committente le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese.

Il compito di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza è demandato al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, e comunque al datore di lavoro e preposti.

2. I compiti e le funzioni del D.L. sono definiti dall'art. 114 e 115, del D. Lgs. n. 36/2023 e dal D. Lgs. 81/2008, oltre che dalle norme vigenti quali il D.M. 49/2018 per le parti ancora in vigore. Le persone all'uopo indicate dalla D.L. possono accedere in ogni momento al sito di intervento, al fine di effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni.

La presenza del personale della D.L. i controlli e le verifiche dagli stessi eseguiti, non liberano l'O.E. dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle prestazioni e alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della D.L. devono essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del proprio P.O.S.

3. L'Appaltatore o i suoi rappresentanti non possono rifiutarsi di ritirare, gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta del D.L. inerente agli stessi. Il personale dell'Appaltatore non può rifiutarsi sotto l'ordine del D.L. di sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del D.L. degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggiore spesa che il Committente avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato deve recarsi all'Ufficio della D.L., o del Committente, nei giorni o nelle ore indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori e per sottoscrivere i documenti contabili che l'Appaltatore è tenuto a firmare.

4. Si richiama a ogni titolo il D.M. 49/2018 per le parti ancora in vigore.

Art. 9 - Responsabilità tecnica dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve disporre per la durata del contratto di un **Responsabile tecnico** nominato, in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, il cui nome, domicilio, numero telefonico e indirizzo mail sono da notificarsi agli uffici SEV, prima dell'avvio del contratto, anche in pendenza della sua stipula.
Tale tecnico deve essere in possesso di specifica e comprovata esperienza nel settore degli acquedotti e delle fognature, la cui valutazione spetta insindacabilmente del Committente.
2. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del D.L. o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna del contratto al collaudo, fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
3. Nessuna eccezione può essere sollevata dall'Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente conoscenza delle condizioni locali.

Art. 10 - Requisiti e oneri a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve essere in possesso, per tutta la durata del contratto, dei requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi richiesti in fase di gara.
Qualora in itinere di esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di effettuare interventi che prevedono riparazione e/o sostituzione e/o bonifica di tratti di rete con materiali contenenti **amianto** (Categoria 10A o requisiti equivalenti, Albo Nazionale Gestori Ambientali), deve eseguire le prestazioni in proprio solo se in possesso dei requisiti oppure, in

difetto, il Committente provvederà a sospendere le attività di cantiere e a incaricare un'impresa in possesso dei sopracitati requisiti.

L'Appaltatore deve garantire il completo e regolare svolgimento di tutte le attività di propria competenza, con particolare riferimento al numero di addetti e ai mezzi impiegati, assicurando in ogni caso per tutta la durata del contratto i livelli di qualità richiesti nel presente capitolato nonché gli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di gara.

L'Appaltatore deve in ogni caso garantire lo svolgimento regolare di tutti i lavori di manutenzione per tutti i giorni della durata del contratto anche a fronte di situazioni particolari che possono richiedere maggiore impegno di personale e di mezzi, senza che ciò possa costituire motivo di rivendicazione per maggiori compensi oltre quelli offerti.

2. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore e compresi nell'offerta, tutti gli adempimenti previsti nel presente capitolato e non assegnati, esplicitamente a carico del Committente, tra i quali gli oneri relativi a:

- personale, attrezzature varie, mezzi d'opera, materiali di consumo;
- le spese gestionali e amministrative, le spese generali;
- alla predisposizione e gestione del numero di reperibilità;
- il Responsabile tecnico nonché il personale previsto nel Capitolato per l'esecuzione del contratto, senza nessuna esclusione;
- tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria;
- l'adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni del d.lgs. 81/2008;
- l'adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 per le attività in ambienti confinati;
- il servizio di reperibilità di cui all'art. 5, la raccolta, la caratterizzazione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività previste dal contratto (apparecchiature rimosse ecc.).

3. Richiesta ordinanze, permessi e autorizzazioni.

Per gli interventi programmati compete all'Appaltatore la preventiva presa di contatto con il comando di Polizia locale o con gli enti preposti (ANAS, Regione Valle d'Aosta, ecc.) per la programmazione delle attività secondo le modalità e i tempi opportuni e necessari, ed in particolare modo in corrispondenza di incroci (relativamente alla definizione di sensi unici alternati, chiusura parziali o totali del traffico ecc.), la richiesta e l'ottenimento delle conseguenti ordinanze, qualora non di competenza dei Comuni o del Committente, di chiusura/deviazione/modifica della viabilità pubblica nonché dei permessi di transito e/o sosta degli automezzi.

4. Occupazione di suolo pubblico e segnaletica.

L'Appaltatore deve provvedere alla posa e al mantenimento in perfetta efficienza dei segnali prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti, nonché dagli usi o dalle norme di prudenza e diligenza.

Inoltre l'Appaltatore, quando necessario, deve provvedere alla rimozione e al successivo ripristino della segnaletica.

Essa deve altresì provvedere alla sorveglianza degli eventuali scavi aperti, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Ogni occupazione del suolo pubblico e/o del piano viabile con lavori o depositi di materiale, deve essere segnalata in conformità alle disposizioni dettate dal vigente Codice della Strada.

L'Appaltatore deve consultare gli organi preposti alla viabilità e, comunque, sempre attenersi scrupolosamente a quanto disposto in materia dal Codice della Strada, dal Regolamento di Attuazione del medesimo e da ogni altra disposizione in materia.

Gli oneri derivanti dall'adempimento dei suddetti obblighi e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore sono compresi nei prezzi contrattuali.

5. Mantenimento del traffico.

L'Appaltatore deve porre particolare attenzione al fatto che il traffico veicolare e pedonale sia garantito sulle varie strade esistenti entro e nelle adiacenze dell'area delle trincee per tutto il tempo della durata degli interventi.

L'Appaltatore è responsabile del mantenimento della viabilità e dell'esecuzione e manutenzione dei dispositivi per il controllo del traffico, come richiesto dalla Polizia Locale e dalle competenti Autorità, incluse, ma non in via limitativa, le seguenti attività:

- segnaletica temporanea direzionale luminosa di "attenzione" indicante le deviazioni;
- transennature provvisorie;
- illuminazione temporanea, luci sospese in alto indicanti attenzione, luci intermittenti e antenne;
- pavimentazioni provvisorie;
- sensi unici alternati provvisori con impianto semaforico o con movieri.

L'Appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza di tutte le norme specifiche che sono impartite dalla Polizia Locale in materia di traffico.

6. Accessi alle Proprietà

L'Appaltatore gestisce l'esecuzione del contratto in modo tale da causare i minori inconvenienti possibili alle proprietà pubbliche e private interessate dall'esecuzione dello stesso.

Devono essere costruiti e mantenuti accessi idonei a tutte le proprietà lungo lo sviluppo delle aree di intervento contrattuali.

In particolare, l'accesso alle proprietà deve essere sempre assicurato per i pedoni, anche se dovesse essere necessario disporre avanti a ciascuna porta di entrata una passerella temporanea, ed eventualmente, quando necessario o richiesto dalla D.L. provvedere anche con una pavimentazione provvisoria.

Gli accessi ai garage e/o altri accessi soggetti al traffico pesante o pedonale debbono essere mantenuti a mezzo di piastroni metallici o altri mezzi idonei a superare i lavori di scavo e dovranno essere rimossi e riposizionati, a richiesta del Committente, per consentire al medesimo di intervenire sulla rete anche in più fasi, fermo restando la protezione dello scavo.

Comunque, quando l'accesso a qualche proprietà è temporaneamente interrotto a seguito dei lavori dell'Appaltatore, esso deve assicurare ogni assistenza per facilitare l'accesso alla proprietà e al trasferimento di merci, rifiuti, ecc. da e per la proprietà.

7. Le maestranze devono essere idonee ai lavori da eseguirsi e provviste dei necessari attrezzi e mezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 11 - Determinazione e approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto

Tutti i prezzi si riferiscono a prestazioni interamente finite in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alie ad essi relativi o connessi.

Nel presente appalto per quanto riguarda la priorità degli elenchi prezzi allegati alla documentazione del contratto, il prezziario di riferimento è l'Elenco prezzi RAVA, seguito dai prezziari SEV nel caso di assenza di specifiche voci.

Qualora si rendesse necessario eseguire prestazioni non previste dal contratto regolamentato dal presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, per quanto riguarda i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si applica il D.lgs. 36/2023 e relativi allegati e per quanto compatibile il D.M. 49/2018 per le parti ancora in vigore.

Art. 12 - Revisione dei prezzi. Modifiche durante il periodo di efficacia del contratto

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e secondo le modalità operative definite dall'Allegato II.2-bis al medesimo decreto, è ammessa la revisione dei prezzi delle lavorazioni oggetto degli Ordini di Lavoro emessi nell'ambito del presente Accordo Quadro, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio contrattuale durante il periodo di esecuzione delle prestazioni.

La revisione dei prezzi opera esclusivamente con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire alla data di maturazione delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Ai fini dell'applicazione della revisione prezzi, l'importo di riferimento è quello del singolo contratto applicativo stipulato nell'ambito dell'Accordo Quadro e non l'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro medesimo.

L'applicazione della revisione prezzi segue le regole dell'Allegato II.2bis, con il calcolo di cui alla Tabella B; la periodicità di rilevazione sarà corrispondente alla maturazione dei SAL.

A tale fine le TOL di riferimento sono le seguenti:

TOL – TIPOLOGIE OMEGENEE DI LAVORAZIONI	Importo	Peso percentuale
TOL. 2 <i>Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali</i>		
TOL. 4 <i>Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde</i>	€. 1.159.632,00	39,39%
TOL. 7 <i>Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato</i>	€. 736.020,00	25%
TOL. 11 <i>Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature</i>	€. 1.030.428,00	35%
TOL. 12 <i>Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo</i>		
TOL. 13 <i>Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica</i>		
TOL. 14 <i>Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione</i>		
TOL. 15 <i>Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori</i>		
TOL. 16 <i>Impianti di potabilizzazione e depurazione</i>		
TOL. 17		

Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni		
TOL. 18 Armamento ferroviario		
TOL. 19 Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche		
TOL. 20 Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero	€. 18.000,00	0,61%
TOTALE	€. 2.944.080,00	100%

L'indice di riferimento per il calcolo della Revisione Prezzi è il seguente:

$$I_s = \sum_{i=1}^{i=n} p_i \times I_{TOLi}$$

dove: p_i è il peso percentuale della singola TOL i-esima presa in considerazione;

I_{TOLi} è l'indice della singola TOL i-esima desunto dalla base dati Istat (riferimento mese marzo 2026).

Considerando che è possibile espungere le TOL con peso percentuale inferiore al 4%, non è stata considerata la TOL 20. Il risultato dell'indice sintetico di progetto è il seguente:

$$I_s = 39,39\% \times 107,8 + 25\% \times 100,7 + 35\% \times 105,8 = \mathbf{104,67}$$

Laddove i predetti indici non rilevino variazioni di prezzo di **singoli materiali da costruzione**, la Revisione Prezzi per tali materiali verrà applicata unicamente laddove la variazione stessa sia superiore al 20% e solo per la parte eccedente tale percentuale. La revisione opera, in tale caso, nella misura dell'80% della variazione in relazione alle sole prestazioni ancora da eseguire. In tale circostanza l'appaltatore dovrà presentare istanza (motivata e documentata). Di seguito verrà condotta, se ritenuta, una specifica istruttoria dal RUP, coadiuvato dal DL, anche sulla base di ricerche di mercato.

Nel caso di variazioni in diminuzione, previa comunicazione formale all'Appaltatore, l'istruttoria sarà avviata d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

I prezzi adeguati saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara e saranno applicati in contabilità alle lavorazioni eseguite successivamente.

Nel caso di rinegoziazione dell'importo di contratto dei lavori nei termini previsti dall'art. 9 e dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023 non si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs 36/2023.

La revisione prezzi sarà comunque riconosciuta nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 15 dell'Allegato II.2bis.

Laddove le risorse non siano sufficienti e qualora non sia possibile garantire il riequilibrio contrattuale, oltre il rischio assunto dall'appaltatore, mediante la Revisione Prezzi le parti procederanno nei termini di cui all'art. 120, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e quindi in buona fede mediante rinegoziazione del contratto.

2. Modifiche durante il periodo di efficacia del contratto.

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione a ciascun ordine di lavoro conseguente all'accordo quadro, se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 120, D. Lgs. n. 36/2023 e approvata dal committente. In caso di lavorazioni non autorizzate dal Committente è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, nella situazione originaria secondo le disposizioni del D.L o del R.U.P., fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le attività medesime.

Sono ammesse varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023 e le modifiche ai sensi del medesimo articolo, comma 5). Le variazioni non devono mutare sostanzialmente la natura del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 - Penali

1. Nell'ambito delle attività di vigilanza il Committente può disporre, in qualsiasi momento, verifiche amministrative e tecniche, nonché ispezioni per accertare l'osservanza delle norme su indicate.
2. Fatto salvo che il fatto non costituisca illecito punibile ai sensi di legge, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato comporta l'applicazione di una sanzione da € 300,00 (trecento) a € 1.000,00 (mille), in ragione della gravità del pregiudizio arrecato, oltre al pagamento di eventuali danni o spese sostenuti dal Committente imputabili all'inadempienza.
3. Con riferimento ai lavori, per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l'ultimazione dei singoli interventi, l'Appaltatore soggiace a una penale pecuniaria così stabilita:
 - a) per interventi programmabili euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00);
 - b) per interventi urgenti euro 500,00 (Euro cinquecento/00).
 - c) Mancata reperibilità euro 1.000,00 (Euro mille/00).
4. Nel caso di inadempimenti in materia di sicurezza, infortuni, maestranze, è applicata una penale da € 500,00 a € 1.000,00, determinata in funzione dell'entità dell'inadempienza, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni.
L'ammontare delle sanzioni è determinato dal Committente, in relazione alla gravità dei fatti contestati.

La penalità è applicata dal Committente, a mezzo PEC, all'Appaltatore. È facoltà, comunque, di quest'ultimo far pervenire eventuali controdeduzioni.

L'ammontare è dedotto dai crediti derivanti all'Appaltatore per l'esecuzione del contratto e, qualora il credito non fosse sufficiente, sulle prestazioni ancora da eseguirsi, oppure incamerando parte della cauzione.

5. Il valore complessivo delle suddette penali non può, in ogni caso, ai sensi dell'art. 126 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, non superare il 10% del valore di contratto.
6. È ammessa su motivata richiesta dell'Appaltatore, il confronto sull'applicazione della penale se il fatto contestato non è imputabile all'Appaltatore, oppure si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del Committente. La non applicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Per poter procedere eventualmente al confronto sull'applicazione della penale, deve pervenire al Committente una richiesta motivata dell'Appaltatore entro e non oltre **10 giorni** dall'avvenuta segnalazione da parte del Committente. Sulla non applicazione della penale decide il Committente su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il D.L. e il collaudatore, ove nominato.

Art. 14. - Pagamenti in acconto, interessi per ritardato pagamento

1. I pagamenti in acconto, sono effettuati sulla base dei documenti contabili (SAL) indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti alla **scadenza trimestrale** prevista nel presente articolo, con l'emissione del Certificato di Pagamento da parte del R.U.P. Derghe a tale importo possono essere autorizzate dal Responsabile unico del progetto in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni del contratto per cause non dipendenti dall'Appaltatore riduzione entità dei lavori ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all'Appaltatore prima della stipulazione del contratto. Il pagamento dei corrispettivi da parte del Committente è subordinato alla verifica della regolarità contributiva. I pagamenti sono effettuati sulla base dei certificati di pagamento emessi dal Responsabile unico del progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti alla scadenza trimestrale prevista nel presente articolo.
2. Le forniture di materiali verranno contabilizzate a seguito di esposizione di fattura quietanzata a cui verrà applicata la maggiorazione del 26,5% (se i materiali non sono presenti negli elenchi prezzi allegati al presente C.S.A.). Il materiale prima di essere acquistato dovrà essere preventivato a SEV S.r.l. che esprimerà approvazione e solo a quel punto l'Appaltatore procederà con l'acquisto del materiale.

È inoltre pagata la sola fornitura se il Committente, per ragioni proprie, rinuncia alla realizzazione di prestazioni previste in capitolato e confermate all'atto dell'avvio delle prestazioni stesse.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal D.L. prima della posa.

3. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D. Lgs n. 36/2023, si opera sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% e, se l'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvede il Committente con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previa verifica della regolarità contributiva.

Qualora il pagamento della rata di acconto o di saldo non sia effettuato entro il termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile al Committente, spettano all'Appaltatore, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, gli interessi moratori. L'importo degli interessi per ritardato pagamento è computato e corrisposto in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. Gli interessi di mora sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del Codice Civile.

Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi delle norme vigenti, gli interessi sono corrisposti all'appaltatore e ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

Art. 15 - Valutazione e pagamento degli oneri per la sicurezza

Gli oneri relativi alla sicurezza, di cui all'art. 2, del presente Capitolato, sono definiti in relazione a ogni stato d'avanzamento, inseriti in contabilità dell'intervento stesso e corrisposti all'Appaltatore in occasione dei pagamenti in acconto.

Art. 16 - Cessione del corrispettivo di appalto

È vietata la cessione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 17 - Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie tra il Committente e l'Appaltatore saranno risolte ai sensi degli artt. 210, 212 e 213 del D.lgs. 36/2023.

La risoluzione delle controversie, mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 213 del D.lgs. 36/2023 è consentita esclusivamente qualora prevista in apposita clausola compromissoria previamente autorizzata ed inserita nel bando di gara o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

Per quanto attiene all'attivazione della procedura di cui all'art. 210 del D.lgs. 36/2023 concorrono al raggiungimento della quota compresa tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, esclusivamente le riserve riconosciute ammissibili e fondate da parte del responsabile unico del progetto.

Nel caso di controversie su aspetti tecnici il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile unico del progetto le contestazioni insorte che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del progetto è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e con le modalità previste all'art. 39 del presente capitolato.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del progetto con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

2. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, comprese quelle aventi a oggetto l'adempimento, la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, la nullità e l'annullabilità del medesimo, il mancato raggiungimento dell'accordo bonario o della transazione, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti, insorte tra il Committente e l'Appaltatore, è competente, in via esclusiva, il foro di Aosta.

Art. 18 - Rinnovo. Proroghe ai sensi dell'art. 120, comma 10 e 11, del D. Lgs. 36/2023.

1. L'Accordo Quadro ha durata di **3 anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o fino all'esaurimento dell'importo contrattuale massimo previsto. Il suddetto termine di validità contrattuale è stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, al netto dell'IVA e del ribasso offerto, sia raggiunto con i singoli lavori e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA e del ribasso offerto, sia raggiunto in un termine inferiore.

Le prestazioni sono pattuite con riferimento a un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità dell'ente committente.

L'Accordo Quadro cessa comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, sia esaurita la somma posta a base di gara al netto dell'IVA, fermo rimanendo l'obbligo per l'appaltatore di ultimare le attività già affidate.

Nell'ipotesi in cui l'ente committente, nel corso della durata dell'accordo, non sia riuscita per qualsivoglia ragione a commissionare le prestazioni per l'intero importo presunto, è facoltà dell'ente committente commissionare l'esecuzione di lavori per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso, l'appaltatore non può pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Il contratto si conclude, pertanto, al verificarsi di una delle seguenti due condizioni:

- a) la scadenza del periodo temporale;
- b) Il raggiungimento dell'importo contrattuale, se la condizione si verifica prima della scadenza di cui alla lettera a).

Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, il Committente si riserva, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire con apposito provvedimento il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo quadro. Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza deve intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati, senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

2. Rinnovo.

È facoltà del Committente esercitare il diritto di rinnovo del contratto per ulteriori 2 (due) anni, ai sensi dell'art. 158, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 36/2023, consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, mediante procedura negoziata senza bando, da esercitarsi almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto. Il mancato esercizio di tale facoltà non determina in capo all'Appaltatore alcun diritto a titolo di indennizzo, mancato utile o altra posta risarcitoria di alcun tipo essendo libera e insindacabile facoltà del Committente determinare se avvalersi dell'opzione di rinnovo.

3. Proroghe.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'Accordo Quadro per un periodo massimo di **6 (sei) mesi**, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste dall'Accordo Quadro ovvero alle condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante.

L'esercizio della proroga sarà comunicato all'Appaltatore almeno **3 mesi prima della scadenza del contratto**.

Trattandosi di prestazioni relative all'erogazione di servizi essenziali, resta altresì prevista la possibilità di disporre la proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

In caso di proroga tecnica l'Appaltatore sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore deve prestare assistenza, se richiesta, alle operazioni di consegna degli impianti all'Operatore Economico entrante.

Nel presente contratto si applica l'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 (*cosiddetto quinto d'obbligo*).

Art. 19 - Richiamo alle principali norme di legge applicabili al contratto

1. All'esecuzione delle prestazioni disciplinate dal presente capitolato si applica la normativa statale e regionale in vigore oltre che le norme richiamate nel bando di gara e nel disciplinare di gara.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti tempo per tempo in materia di lavori pubblici e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto legislativo n. 36/2023;
- Decreto del Presidente della Repubblica, n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- Decreto legislativo n. 81/2008;
- Decreto legislativo n. 152/2006;
- Decreto legislativo 31/2001;
- D.M. 49/2018 per le parti ancora in vigore;

2. Si richiamano i riferimenti legislativi in materia di servizio idrico integrato che l'Appaltatore deve rispettare nello svolgimento dei lavori affidati.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, nonché la completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile unico del progetto, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 20 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Intervento (O.D.I.). Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto (e de relato dei singoli contratti applicativi – O.D.I.), anche se allo stesso non materialmente allegati – oltre al bando di gara e agli atti deliberativi relativi all'appalto – il presente capitolato, l'Elenco prezzi della Regione autonoma Valle d'Aosta vigente, l'Elenco prezzi della SEV srl, i piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente, il DVR, la dichiarazione relativa ai subappalti, gli ulteriori elaborati individuati dal Responsabile unico del progetto negli atti di gara e le polizze di garanzia nonché l'offerta formulata in sede di gara.

In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:

1. il contratto d'appalto;
2. il bando di gara;
3. il capitolato speciale d'appalto;
4. scheda tecnica saracinesche.

In relazione alla tipologia di opera, al livello di progettazione posto a base di gara e al criterio di affidamento fanno parte integrante del contratto gli ulteriori documenti, dichiarati nel bando.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia. Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

2. Qualora un documento contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta del Committente e/o del D.L., senza che il medesimo possa rifiutarsi e/o richiedere maggiori compensi e/o indennizzi; in ogni caso vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato previsto, ordinato, progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. Qualora l'Appaltatore riscontrasse discordanze tra le indicazioni contenute in uno stesso documento oppure in documenti diversi, dovrà segnalare le stesse immediatamente ed attendere la determinazione del committente cui dovrà uniformarsi senza potersi rifiutare e/o richiedere maggiori compensi o indennizzi.

In caso di norme del contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste hanno carattere di essenzialità.

3. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente dell'accordo quadro si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217 e D.L. 48/2025, convertito in L. 80/2025.

Art. 21 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione dei lavori indicati all'art. 1 ha inizio dopo la stipula dell'Accordo Quadro e in seguito alla consegna dei successivi singoli ODI, risultanti da apposito verbale.

Nei casi di urgenza di cui all'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, la consegna dei lavori può avvenire prima della stipula dell'Accordo Quadro. In tali casi, il Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

Prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla D.L. i seguenti documenti:

- a) l'indicazione del Responsabile di cui all'art. 9 del presente capitolato;
- b) le autorizzazioni connesse con l'esecuzione delle opere la cui richiesta rientri nella sfera degli obblighi dell'Appaltatore nonché, se previsto, il benessere del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto di sua competenza.

Art. 22 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso. Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

1. Si applicano gli articoli 122 e 123 del D.Lgs 36/2023, oltre a quanto previsto dal presente capitolato.
Nelle ipotesi di cui art. 110, del D. Lgs. n. 36/2023 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente appalto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario.
2. Il Committente inoltre si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto qualora le penali applicate per il ritardo superino il 10% del valore dell'intero appalto. Si riserva, altresì, di risolvere il contratto qualora siano applicate **n. 3 ordini di servizi anche non consecutivi non ottemperati**.

In tali casi, l'appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, delle prestazioni eseguite nonché dei materiali a piè d'opera che, a giudizio insindacabile della D.L., sono riconosciuti idonei e utilizzabili, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni che il committente dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

3. Il Committente si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze da parte dell'Appaltatore. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate "gravi inadempienze" le azioni e/o i comportamenti per i quali l'Appaltatore:
- si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente capitolato, tali da compromettere, a insindacabile giudizio del Committente, la buona riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti;
 - non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e assistenziali;
 - utilizzi subappaltatori non autorizzati;
 - sospenda o ritardi in modo ingiustificato l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate.

Il Committente procede alla risoluzione di diritto del contratto qualora perda uno dei requisiti generali ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 36/2023 o perda i requisiti speciali di qualificazione.

4. In ognuna delle ipotesi sopra previste il committente non compensa le prestazioni non eseguite e ha diritto di escutere la garanzia fideiussoria prestata, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e affidamenti stipulati dall'appaltatore in relazione alle prestazioni di cui al presente capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l'approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.

5. In ogni caso resta fermo e impregiudicato il diritto del Committente di rivalersi sull'Appaltatore per ogni danno da esso subito in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di questi danni, il Committente ha il diritto di trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché di rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
6. Il Committente ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all'art. 122 del Codice dei Contratti, nel caso in cui l'Appaltatore si renda inadempiente anche a una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

- a) ritardo nell'esecuzione delle attività o altri inadempimenti che comportino l'applicazione di penali in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro;
- b) affidamenti in subappalto in carenza dell'autorizzazione del Committente;
- c) mancata sottoscrizione degli ordini di lavoro entro il termine previsto e/o mancato avvio dell'esecuzione delle attività senza giustificato motivo (valutato a insindacabile giudizio del Committente), entro i termini indicati negli stessi ordini per n. 3 volte anche non consecutive;
- d) violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010);
- e) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- i) rallentamento delle attività senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora, in caso di risoluzione del contratto, alla tutela possessoria.

Art. 23 - Garanzie

Si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, degli articoli 53, 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

1. Norme generali

A carico dell'appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste possono costituirsi secondo le modalità di legge.

In caso di fideiussione l'istituto garante deve espressamente dichiarare:

- di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di garantire l'operatività della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente;
- di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dal Committente;
- di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi di garanzia definitiva.

2. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, costituita con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. La mancata costituzione determina la decadenza dell'affidamento e legittima la Stazione Appaltante a non procedere alla stipula dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia, a prima richiesta e senza eccezioni, dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dagli ordini di lavoro emessi nel corso della sua esecuzione, nonché del risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento e del rimborso delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto a quelle dovute, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. In considerazione della natura dell'Accordo Quadro, caratterizzato dall'esecuzione di una pluralità di interventi attivati mediante ordini di lavoro, gli svincoli progressivi saranno realizzati annualmente considerando l'80% dell'importo dei SAL emessi nell'annualità di riferimento.

Lo svincolo definitivo della garanzia è disposto al termine dell'Accordo Quadro, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni affidate, dell'avvenuta definizione di tutti gli ordini di lavoro emessi, dell'assenza di contestazioni o pendenze contrattuali e dell'adempimento di tutte le obbligazioni poste a carico dell'Appaltatore.

Il Committente ha il diritto di rivalersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

3. Assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Per tutto il periodo di svolgimento pluriennale delle prestazioni di cui in appalto, l'Appaltatore deve contrarre, a sue spese, una polizza assicurativa che garantisca il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali esso sia tenuto a rispondere:

- involontariamente arrecati, che siano stati subiti o che siano comunque derivati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose, mobili ed immobili ed animali;
- danni collegati a fatti accidentali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori prestati;
- danni che siano attribuibili all'esecuzione dei lavori appaltati, oppure a responsabilità dell'Appaltatore nell'espletamento, o per il mancato adempimento, delle obbligazioni poste a suo carico.

- involontariamente cagionati a terzi per inquinamento dell'ambiente causato dall'attività di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dei fabbricati, delle opere. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono i danni determinati in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente e/o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualsiasi natura emesse, scaricate, disperse nell'ambito della propria attività, anche se appartenenti a sub-fornitori dell'Appaltatore.

Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti diretti a materiali e cose;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'ambiente interessato; l'assicurazione comprende altresì le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla società.

La polizza assicurativa stipulata dall'Appaltatore deve garantire il risarcimento (capitali, interessi e spese) dei danni e/o incidenti eventualmente subiti dagli utenti privati per qualunque altro motivo, imputabili all'Appaltatore.

Massimali assicurati:

- euro 3.000.000,00 per sinistro,
- euro 3.000.000,00 per persona,
- euro 2.000.000,00 per danni a cose.

4. Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Per tutto il periodo di svolgimento pluriennale delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà contrarre, a sue spese, una polizza assicurativa che garantisca il risarcimento danni (capitale, interessi e spese) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da essa dipendenti.

L'assicurazione dovrà in particolare coprire anche i danni causati da:

- mezzi d'opera impiegati per lo svolgimento dei lavori, anche se essi non siano di proprietà dell'Appaltatore;
- subappaltatori e, in linea più generale, persone che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, prendono comunque parte allo svolgimento dei lavori.

Con la stipulazione delle assicurazioni prescritte, l'Appaltatore non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento dei lavori previsti. Essa resta per contro obbligata a risarcire qualsiasi danno, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che egli ritenga connesso con i lavori.

5. Assicurazione di responsabilità civile inquinamento

Per tutto il periodo di svolgimento dei lavori l'Appaltatore deve contrarre, a sue spese, una polizza assicurativa che garantisca il risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni, dei quali esso sia tenuto a rispondere, involontariamente cagionati a terzi per inquinamento dell'ambiente causato dall'attività di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dei fabbricati, delle opere e delle risorse naturali soggette alla gestione dell'Appaltatore.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono i danni determinati in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente e/o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualsiasi natura emesse, scaricate, disperse nell'ambito della propria attività, anche se appartenenti a sub-fornitori dell'Appaltatore.

Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti diretti a materiali e cose;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi e in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'ambiente interessato;
- l'assicurazione comprende altresì le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla società.

Massimale assicurato: 2.500.000,00 di euro per ogni sinistro qualunque sia il numero di persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Eventuali modifiche o deroghe alle prescrizioni del presente articolo dovranno essere richieste, per iscritto, dall'Appaltatore ed autorizzate dal Committente.

6. Garanzia rata a saldo

Il Committente richiede all'esecutore, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, la costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai fini del pagamento della rata di saldo.

Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 116 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 24 - Subappalto

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il

medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Committente sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. (all'art. 119 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023).

Il contratto di subappalto, che dovrà essere sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante, dovrà contenere le stesse clausole di revisione dei prezzi previste all'art. 12 del presente Capitolato.

Limitazioni: data la natura dell'appalto le prestazioni non possono essere ulteriormente subappaltate (è vietato il cosiddetto "subappalto a cascata").

Art. 25 - Certificazione di regolare esecuzione

La certificazione di regolare esecuzione di ogni ODI ha lo scopo di verificare e certificare che i lavori previsti in contratto siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nella documentazione tecnica di gara e le relative prescrizioni tecniche nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto, degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. La certificazione di regolare esecuzione ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. La certificazione di regolare esecuzione comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

La certificazione di regolare esecuzione comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente capitolato.

a. Le operazioni di verifica della regolare esecuzione devono svolgersi secondo le modalità e tempistiche indicate dall'art. 116 del D. Lgs. 36/2023.

- b. Si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia di rilascio del certificato di regolare esecuzione e, per quanto applicabili, in materia di collaudo.

Art. 26 - Riserve

1. Disposizioni generali

Alla disciplina delle riserve si applicano le disposizioni:

- a. degli articoli 115, comma 2, e 121, del DLgs 36/2023;
- b. dell'Allegato II.14, del DLgs 36/2023, con particolare riferimento all'art. 7, del medesimo Allegato;
- c. dei seguenti articoli di Capitolato.

2. Fattispecie sottratte all'onere della riserva

Ai sensi dell'art. 7, c. 1, dell'Allegato II.14, del DLgs 36/2023, non costituiscono riserve:

- a. le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b. le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c. il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d. le contestazioni circa la validità del contratto;
- e. le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f. il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Le suddette fattispecie, seppur incidenti sull'esecuzione del contratto, sono sottratte all'onere della disciplina sulle riserve.

3. Contenuto delle riserve

Le riserve sono lo strumento mediante il quale l'appaltatore solleva le proprie contestazioni di carattere economico, tecnico e amministrativo in ordine all'esecuzione dei lavori.

Non sono ammesse riserve in merito ad aspetti e scelte progettuali anche in ragione della natura del contratto.

L'appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

4. Atti e documenti sui quali iscrivere le riserve

Gli atti dell'appalto idonei a ricevere le riserve, a pena di inammissibilità e intempestività, sono:

- a. il verbale di consegna dei lavori;
- b. gli ordini e disposizioni di servizio del DL e/o del RUP;
- c. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- d. gli atti di sottomissione;
- e. gli atti aggiuntivi al contratto principale;

- f. i verbali di concordamento nuovi prezzi;
- g. i libretti delle misure;
- h. le liste in economia;
- i. il Registro di contabilità;
- j. il certificato di ultimazione dei lavori;
- k. il conto finale;
- l. il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.
- m. gli eventuali verbali relativi a contestazioni di "fatti specifici" che hanno incidenza sul corrispettivo di appalto.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte nel Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale s'intendono abbandonate.

In merito alla sottoscrizione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, le riserve devono contenere la precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

5. Modalità d'iscrizione delle riserve

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. Sia nel caso di fatti istantanei, ovvero fatti produttivi di danno collegati alla contabilità, sia nel caso di fatti produttivi di danno continuativo la riserva va iscritta e quantificata nel primo atto idoneo utile, a pena di inammissibilità e decadenza.

Nella seconda ipotesi, la quantificazione può essere rinviata all'atto successivo, unicamente nel caso in cui non sia possibile effettuare, nemmeno per approssimazione, l'analisi delle voci di danno.

Nel caso di fatti produttivi di danno continuativo, è inammissibile ed intempestiva la riserva iscritta in tempi successivi all'insorgenza dell'evento produttivo del danno, percepibile con l'ordinaria diligenza. Sono, quindi, intempestive le riserve iscritte unicamente alla cessazione del fatto che ha generato la domanda, laddove utilizzando l'ordinaria diligenza l'appaltatore possa percepire la portata dannosa del fatto prima della sua cessazione.

Le riserve devono essere formulate, a pena d'inammissibilità, in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

Le ragioni delle pretese non possono essere riportate in maniera succinta, ma in modo rigoroso, senza ambiguità e tenendo sempre presenti i principi di buona fede e correttezza contrattuale; sono inammissibili le riserve che risultino:

- a) generiche e prive dei fatti posti a fondamento della domanda (prova del fatto);
- b) prive dell'indicazione della prova dell'imputabilità dei fatti causativi del danno, a carico della Stazione Appaltante o di altri soggetti terzi;
- c) prive del nesso di causalità tra i fatti dannosi e il comportamento, anche omissivo, della Stazione Appaltante.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità delle riserve, è necessario che ricorrano tutte le condizioni elencate alle suddette lettere a), b) e c); l'assenza anche solo di una condizione comporta l'inammissibilità delle relative domande esposte.

Le riserve devono contenere, sempre a pena d'inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene che gli siano dovute; i maggiori importi non devono essere esposti in forma generica, ma devono essere determinati esattamente e giustificati sia per le quantità e per gli importi totali, sia per i singoli prezzi unitari, in modo che, in qualunque momento, ne sia possibile, senza difficoltà, la verifica ed il controllo.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

Le riserve, inoltre, devono contenere, sempre a pena d'inammissibilità:

- a. l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal DL, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- b. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- c. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- d. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del DL che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

6. Limitazioni all'onere di immediata esplicitazione e quantificazione delle riserve

Qualora l'esplicitazione e la quantificazione delle riserve – sempre secondo le tassative modalità e i contenuti di cui al precedente articolo 39.5 e nel rispetto del principio di buona fede e correttezza contrattuale – non siano possibili al momento della formulazione della stessa, l'appaltatore provvederà, a pena di decadenza, all'esplicitazione della riserva entro i **quindici giorni successivi**.

Costituisce legittima causa di concessione di tale termine per l'esplicitazione delle riserve, la fattispecie in cui l'appaltatore non conosca il contenuto finale dell'atto prima della sua sottoscrizione e non abbia quindi ottenuto concretamente la possibilità di analizzare e valutare le riserve da iscrivere.

Costituiscono, altresì, limitazioni all'onere di immediata esplicitazione e quantificazione delle riserve, i seguenti casi:

- a. il registro di contabilità e gli altri atti contabili non siano a lui sottoposti per la relativa sottoscrizione;
- b. le pretese scaturiscano da meri errori materiali di contabilità;
- c. siano sorte controversie successivamente alla chiusura delle registrazioni contabili e per le quali manchi un dato contabile da contestare;
- d. gli atti contabili non siano formati in modo tale da consentire all'Appaltatore di comprendere le partite allibrate, ovvero in caso di contabilità lacunosa, informale, provvisoria.

7. Principio del contraddittorio e obblighi del Direttore dei Lavori

La Stazione Appaltante e l'appaltatore devono comportarsi secondo correttezza e buona fede e nel rispetto dei principi di proporzionalità, libera concorrenza e trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DLgs 36/2023.

La Stazione Appaltante deve consentire all'appaltatore di poter esplicitare le riserve entro termini congrui, in ragione del contenuto e della complessità delle partite contabili allibrate.

Il Direttore dei Lavori, nella redazione della contabilità, deve attenersi al principio di costante progressione della contabilità, di cui all'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.14, del DLgs 36/2023.

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di sottoporre formalmente la contabilità all'appaltatore, entro un termine non inferiore ai quindici giorni, prima della convocazione per la firma degli atti contabili, al fine di consentire gli adempimenti previsti dal precedente articolo 26.5.

Il Direttore dei Lavori deve consentire all'appaltatore, al momento dell'esplicitazione, di aver acquisito tutti gli elementi sufficienti per rendere immediatamente edotta la Stazione Appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, delle situazioni pregiudizievoli e della precisa quantificazione dei conseguenti danni, indispensabili al continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, sulla base delle risultanze contenute nel Registro di contabilità, al fine di adottare ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

8. Modalità d'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità

Il Registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, il Direttore dei Lavori ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, l'esplicazione della riserva, secondo le tassative modalità e i contenuti di cui al precedente articolo 26.5, deve avvenire immediatamente a pena di decadenza.

L'appaltatore scriverà e firmerà nel registro, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, le corrispondenti domande d'indennità, indicando con precisione le ragioni di ciascuna domanda e le cifre di compenso cui crede aver diritto.

Al fine dell'esplicazione e della quantificazione delle riserve l'appaltatore ha la facoltà di riportare sul registro di contabilità una sintetica descrizione e quantificazione delle riserve e rinviare a specifici allegati, da lui redatti, che andranno a costituire parte integrante del registro stesso sul quale, inoltre, si dovrà fare riferimento al numero progressivo dell'allegato nonché alle pagine costituenti lo stesso. Ogni pagina dell'allegato deve essere sottoscritta dall'appaltatore.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni dalla esplicitazione delle riserve, espone nel Registro le sue "motivate deduzioni", in ordine alle singole domande formulate dall'appaltatore.

Il Direttore dei Lavori, nell'esporre le proprie "motivate deduzioni", deve esaminare le richieste dell'appaltatore mediante la verifica del rispetto delle prescrizioni del contratto, delle norme di

legge ivi richiamate e delle disposizioni del capitolato di appalto e del progetto, in merito ai requisiti essenziali delle riserve e, in particolare, in relazione allo loro ammissibilità, tempestività, fondatezza.

Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e/o non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, risponde personalmente nei confronti della stessa delle eventuali maggiori somme che la stessa dovesse essere tenuta a liquidare all'impresa, in ragione del ritardo con il quale ha consentito alla medesima Stazione Appaltante di valutare l'ammissibilità e fondatezza delle riserve.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità nel termine imposto dal Direttore dei Lavori, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, i fatti registrati s'intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve devono essere confermate nel registro di contabilità in occasione di ogni stato di avanzamento lavori per contro si intendono abbandonate.

Art. 27 - Interventi programmabili e urgenti sulle reti acquedottistiche e fognarie, modalità di autorizzazione, tempi di intervento e squadre operative.

1. Ordini di Intervento (ODI)

Gli interventi potranno essere classificati come:

- **Interventi programmati o su richiesta**, da eseguirsi previa presentazione ed approvazione di specifico preventivo.
- **Interventi emergenziali**, da eseguirsi immediatamente per ragioni di sicurezza, continuità di servizio, eliminazione di pericolo o ripristino funzionale.

L'Appalto sarà gestito mediante emissione di specifici ODI - Ordini di Intervento - emessi dalla Stazione Appaltante nell'ambito dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, rappresentando singolo contratto applicativo.

Gli ODI costituiranno disposizioni operative esecutive e conterranno almeno:

- identificativo progressivo dell'intervento;
- localizzazione delle opere;
- descrizione sintetica delle lavorazioni richieste;
- classificazione dell'intervento: programmato, urgente;
- eventuale livello di priorità;
- termine per l'inizio delle lavorazioni;

- tempi di esecuzione;
- documentazione tecnica di riferimento;
- eventuale importo presunto.

Il Committente nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo (O.D.I.), qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi a dette integrazioni senza eccezione alcuna e senza poter contestarne il merito.

Gli interventi emergenziali sono eseguiti su chiamata telefonica del Committente. Rimane intesa la possibilità da parte del Committente di sospendere le operazioni di manutenzione, fatto salvo il pagamento dei materiali già acquistati che resteranno di proprietà del Committente stesso. Resta impregiudicata per il Committente la possibilità di applicare penali in caso di esecuzione di interventi non necessari

- la Stazione Appaltante emetterà ODI emergenziale, anche mediante comunicazione semplificata.
- l'Appaltatore dovrà garantire l'immediata presa in carico e l'avvio delle attività entro i tempi indicati nel Capitolato all'art.1-
- L'Ordine di Intervento impartito con modalità diverse dalla forma scritta è confermato mediante formalizzazione entro il primo giorno lavorativo utile.
- l'Appaltatore dovrà trasmettere entro il termine stabilito dalla Direzione dei lavori il consuntivo dettagliato delle attività svolte e dei materiali impiegati, al fine di poter richiedere un preventivo per un intervento non emergenziale per il completamento delle attività.

Per gli interventi **programmati o su richiesta**:

l'Appaltatore dovrà presentare **preventivo** tecnico-economico a seguito della richiesta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà trasmettere il preventivo entro il termine indicato nella richiesta.

Il preventivo dovrà contenere almeno:

- descrizione dettagliata delle lavorazioni;
- tempi previsti di esecuzione;
- modalità di contabilizzazione adottata;
- quadro economico di dettaglio;
- eventuali elaborati tecnici di supporto.

Il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Progetto procederanno:

- alla verifica tecnico-economica;
- all'eventuale richiesta di integrazioni o modifiche;
- all'approvazione del preventivo.

L'esecuzione delle attività potrà avere avvio solo successivamente all'emissione dell'ODI autorizzativo.

Per ciascun ODI l'Appaltatore dovrà predisporre idonea documentazione di **consuntivazione** contenente:

- lavorazioni eseguite;
- quantità contabilizzate in base alle modalità di preventivazione/rendicontazione
- materiali impiegati;
- ore lavorate;
- rapporti di intervento;
- eventuale documentazione fotografica;
- certificazioni e dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

La consuntivazione dovrà essere trasmessa con cadenza trimestrale, salvo diversa disposizione della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'Appaltatore nel corso delle attività oggetto di ODI dovesse rilevare cambiamenti significativi nel perimetro dei lavori previsti potrà proporre apposita variante integrando il preventivo iniziale. La stazione appaltante, previa verifica della fondatezza della proposta e dell'economicità dell'offerta, procederà con l'emissione di un ODI integrativo.

Il Direttore dei Lavori provvederà alla verifica tecnico-contabile della documentazione trasmessa ai fini dell'accettazione delle attività eseguite.

Le lavorazioni eseguite saranno soggette a verifica di regolare esecuzione, collaudo tecnico se previsto o accettazione da parte della Stazione Appaltante.

La verifica potrà riguardare:

- conformità tecnica delle opere;
- rispondenza all'ODI emesso;
- conformità normativa;
- completezza documentale;
- corretta contabilizzazione economica.

In caso di esito positivo verrà emesso verbale di accettazione/regolare esecuzione.

Qualora vengano riscontrate difformità o carenze, l'Appaltatore sarà tenuto alla loro eliminazione entro i termini prescritti senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

A seguito:

- dell'approvazione della consuntivazione trimestrale;
- della verifica di regolare esecuzione/collaudo;
- della validazione tecnico-contabile delle attività;

la Stazione Appaltante procederà all'emissione del Certificato di Pagamento relativo agli ODI contabilizzati nel periodo di riferimento.

Il pagamento sarà effettuato nei termini previsti dal contratto e dalla normativa vigente, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore.

Il servizio di reperibilità rappresenta **ordine esecutivo a parte** e prevede fatturazione trimestrale posticipata.

2. Tempi di intervento

Gli interventi **programmabili** devono essere iniziati e terminati secondo le tempistiche indicate nell'O.D.I.

Gli interventi urgenti devono essere avviati entro **3 ORE** dalla richiesta.

Quando richiesto specificatamente nell'O.D.I. o prescritto dalle Autorità locali, i lavori dovranno essere iniziati e/o continuati in ogni momento anche di notte e in giorni festivi.

Tutte le attività dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini stabiliti; in caso di inadempimento l'Appaltatore sarà soggetto alle penali di cui all'art. 13.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà fare in modo che ogni intervento venga portato a compimento nel più breve tempo possibile, al fine di non interrompere il servizio pubblico.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni il Committente si riserva la piena e libera facoltà di far eseguire ad altro soggetto qualunque lavoro senza che da parte dell'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

3. Squadre operative

Per l'esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità, per tutta la durata del contratto, di almeno 2 squadre operative, composte da almeno 2 operai ciascuna con le seguenti competenze professionali e attrezzature minimali:

- Escavatorista (con idoneo patentino) dotato di terna/escavatore;
- Idraulico/saldatore polietilene e acciaio (con idonea certificazione) dotato di furgone attrezzato da idraulico;
- Autista dotato di autocarro idoneo per trasporto materiali e macchinari.

Le 2 squadre dovranno garantire l'esecuzione degli interventi programmabili.

A insindacabile giudizio del Committente potrà essere richiesto l'impiego di una terza squadra operativa, composta da almeno 2 operai.

Per l'esecuzione degli interventi urgenti deve essere garantita la disponibilità di almeno 1 squadra operativa.

L'attività delle squadre dovrà essere supervisionata dal Responsabile tecnico (o suo delegato) che dovrà relazionarsi con il D.L. e presenziare ai sopralluoghi dallo stesso esperiti.

Art. 28 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio e alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal Responsabile unico del progetto o dal D.L. nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti.

L'Appaltatore non può per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare le prestazioni, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dei soggetti deputati al controllo.

È fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

L'accettazione del Contratto da parte dell'Appaltatore implica la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che potranno presentarsi nell'esecuzione delle prestazioni relative ad ogni O.D.I.

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore deve adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilità penale e civile. L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre, per ogni specifico O.D.I., tutti gli accertamenti relativi alle situazioni locali quali: l'area in cui si svolgono i lavori, le vie di accesso, la presenza di corsi d'acqua nelle vicinanze, la soggezione agli Enti proprietari delle strade, le eventuali imposizioni dei proprietari delle aree su cui potranno essere montate le installazioni di cantiere ed eseguite le opere provvisorie; la soggezione agli Enti Proprietari dei servizi pubblici e privati interrati, entro i limiti dei luoghi dove potranno essere eseguiti i lavori; i luoghi delle discariche autorizzate ed in genere di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito nella valutazione dei prezzi, compresi i rischi dell'Appaltatore.

Per tutte le attività sopra riportate all'Appaltatore non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre ai prezzi contrattuali.

3. Presenza di servizi pubblici e privati sotterranei, superficiali e aerei.

L'Appaltatore nell'esecuzione di lavori di scavo, deve debitamente considerare la possibilità della presenza di servizi pubblici e privati sotterranei, superficiali e aerei, inclusi in via indicativa e non limitativa, fognature, reti di smaltimento di acque meteoriche, reti di alimentazione e impianti per la segnalazione del traffico, parchimetri, reti aeree e sotterranee per la distribuzione ed il trasporto dell'energia elettrica, reti ed impianti per la distribuzione

del gas, reti e impianti per la distribuzione dell'acqua, rete per impianti antincendio, oleodotti, reti e impianti per la telecomunicazione, ecc.

In ogni caso l'Appaltatore provvede a richiedere ai rispettivi gestori indicazioni sull'esistenza ed ubicazione dei sotto-servizi di rete.

Pertanto l'Appaltatore deve eseguire tutti i lavori di scavo con molta cautela e con metodi tali da non danneggiare i servizi esistenti e dove necessario procedere con mezzi a mano.

Tutti i servizi rilevati durante l'esecuzione dei lavori devono essere mantenuti e protetti nelle loro posizioni salvo disposizioni diverse impartite dal D.L. e dagli Enti proprietari dei servizi.

L'Appaltatore deve, tenendo informato il D.L., stabilire e mantenere rapporti continui con le Aziende e gli Enti proprietari o che gestiscono i servizi e deve fornire la massima collaborazione alle anzidette Aziende o Enti in ogni momento e per tutto il periodo dei Lavori.

Qualsiasi danno ai servizi causato dalle attività operative dell'Appaltatore è tempestivamente dall'Appaltatore stesso comunicato al Committente, alle Aziende ed Enti sopracitati che in genere provvedono alle occorrenti riparazioni.

Compete all'Appaltatore il pagamento e/o il ripristino (anche in conseguenza degli accordi presi di cui al punto precedente), di eventuali danni causati alle infrastrutture e/o reti tecnologiche che venissero danneggiate nel corso dei lavori manutentivi (a esempio tubazione dell'acqua, gas, linee elettriche e telefoniche, infrastrutture varie, ecc...).

A tal proposito si precisa che, anche se la presenza di reti tecnologiche non è stata segnalata o è stata erroneamente segnalata dai rispettivi enti e/o società competenti e/o privati, eventuali danni che potrebbero essere causati dall'Appaltatore alle reti stesse nel corso degli interventi manutentivi devono comunque essere totalmente ripristinati dall'Appaltatore a sue cure e spese.

Anche eventuali danni causati alle stesse reti dall'Appaltatore ma ripristinati dalle rispettive società competenti sono a totale carico dell'Appaltatore. Inoltre l'Appaltatore deve eseguire, se richiesto, le conseguenti prove di collaudo delle infrastrutture e/o impianti ripristinati.

Gli oneri derivanti dall'adempimento dei suddetti obblighi e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore sono già considerati nei prezzi contrattuali.

4. Attacchi di presa alla rete acquedottistica pubblica richiesti dall'utenza.

Compete al Committente, per mezzo dell'Appaltatore, se non eseguito direttamente dalla SEV s.r.l. con proprio personale, l'esecuzione della presa sulla rete pubblica.

L'Appaltatore nel caso debba eseguire l'attacco di presa, deve forare la tubazione della rete acquedottistica, di qualsiasi materiale (polietilene, acciaio, ecc...), e inserirvi le opportune prese di attacco, al fine di collegare la presa stessa con la tubazione a servizio della singola utenza.

Non sono a carico dell'Appaltatore lo scavo e la fornitura e posa della tubazione a servizio delle utenze private, la fornitura e posa del valvolame necessario, del contatore per la misurazione dei volumi di acqua fredda, del pozzetto di alloggiamento delle apparecchiature, il successivo reinterro dello scavo e il ripristino della pavimentazione esistente.

L'importo riconosciuto all'Appaltatore è desunto dall'elenco prezzi dell'accordo quadro.

5. Oltre agli oneri sopra specificati e nei vari articoli del presente capitolato, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
- l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove e assaggi che sono ordinati dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali;
 - l'esecuzione dei collaudi tecnici o di ogni altra prova che si rendesse necessario, secondo le indicazioni impartite, relativi a impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura;
 - il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle attività da eseguire;
 - la pulizia, col personale necessario, delle aree di cantiere in cui i lavori sono in corso di realizzazione e/o di ultimazione;
 - provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto del Committente; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
 - mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla D.L., tutto il personale e i mezzi necessari per le assistenze edili al montaggio, da parte di altre imprese, di apparecchiature elettromeccaniche;
 - la denuncia, prima del loro inizio, con le modalità stabilite dagli articoli 4 e 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, le opere in cls armato, normale e precompresso e a struttura metallica, presso il competente ufficio;
 - la richiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso l'I.S.P.E.S.L.;
 - l'esecuzione dei collaudi strutturali e dei collaudi tecnici, o di ogni altra prova, relativi a impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro delle richieste di omologazione o di approvazione ove espressamente richieste per legge;
 - la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere;
 - la delimitazione del cantiere con una solida recinzione, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
 - l'installazione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni non inferiori a m 1 x 1, collocata in posizione ben visibile indicata dal Direttore dei lavori. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno devono essere eseguiti con materiali di sufficiente robustezza e decoro; la tabella deve recare, impresse a colori indelebili, le diciture indicate nello schema tipo fornito dal Committente con le opportune

- modifiche e integrazioni, da apportare, se necessario, in relazione alla peculiarità delle singole opere;
- m. l'approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell'energia elettrica e dell'acqua potabile necessarie senza compenso a parte;
 - n. la tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese tutte le cose del Committente che sono consegnate all'Appaltatore;
 - o. la fornitura di cartelli di avviso e di fari di illuminazione notturna, nei punti prescritti, e di quanto sarà necessario per l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi;
 - p. l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle persone di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto del Committente, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che il Committente intende eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dal Committente, l'Appaltatore non può pretendere alcun ulteriore compenso al di fuori dei noli previsti in contratto.
6. Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione del collaudo statico e del collaudo degli impianti è a carico dell'Appaltatore; qualora esso non vi provvedesse, il Committente esegue i predetti pagamenti e il relativo importo è prelevato dalle rate di acconto o dalla rata di saldo dovute all'Appaltatore.
7. L'Appaltatore è responsabile, nei confronti del Committente dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'O.E. dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell'E.C.
8. Attrezzature e mezzi utilizzati per lo svolgimento dei lavori.
L'Appaltatore deve dimostrare di disporre, sia al momento dell'assunzione dell'appalto che per tutta la durata dello stesso, dei mezzi e delle attrezzature necessarie atte a garantire il corretto svolgimento dei lavori di cui al presente capitolato, tenendo conto delle condizioni territoriali e dell'ubicazione particolarmente sfavorevole di alcuni manufatti non accessibili con automezzi, non serviti da energia elettrica, in caso di avverse condizioni meteorologiche e in caso di caduta e permanenza di neve.
L'Appaltatore deve inoltre utilizzare, nell'ambito dei lavori oggetto di appalto, preferibilmente mezzi a ridotto impatto ambientale.
Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito e le manovre

in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente.

Il fermo veicoli per riparazioni o manutenzioni non deve costituire motivo di impedimento per la regolare esecuzione dei lavori; per tale motivo l'Appaltatore deve assicurare la presenza di mezzi sostitutivi all'interno del proprio parco mezzi e farsi carico delle sostituzioni sì da avere sempre i mezzi necessari in perfetta efficienza.

L'onere delle attrezzature e dei mezzi necessari al corretto svolgimento dei lavori oggetto d'appalto, è da considerarsi compreso nell'offerta di gara.

Art. 29 - Orario e organizzazione del lavoro

Nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore deve attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente capitolato, nonché, agli ordini della committenza.

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri e ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti e operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

Gli interventi urgenti possono essere eseguiti anche al di fuori del normale orario di lavoro, senza compensi aggiuntivi in quanto già remunerati con l'indennità di reperibilità.

Art. 30 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali e/o apparecchiature da fornire e/o da impiegare nell'esecuzione dei lavori devono corrispondere ai requisiti stabiliti dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. In particolare devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano quali definite dal D. Lgs. n. 18/2023 e inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d'impiego e di messa in opera, alterare l'acqua con essi posta a contatto in conformità a quanto disposto dal D.M. 174 del 06 aprile 2004.
2. Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna etichettatura o stampigliatura o marcatura attestante che i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti di distribuzione delle acque destinate al consumo umano così come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), siano conformi a quanto previsto nel D.M. 174 del 06 aprile 2004 s.m.i. e, laddove non possibile, da idonea dichiarazione.
Nel trasporto e nello stoccaggio dei materiali e degli oggetti di cui sopra, devono essere adottate misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei materiali e degli oggetti stessi, al fine di non deteriorare la qualità dell'acqua posta successivamente in contatto con essi.
3. Il Committente si riserva di verificare la conformità del materiale al D.M. 174/2004, che se non risulterà conforme dovrà essere sostituito a carico dell'Appaltatore senza compenso

aggiuntivo alcuno, questo anche nel caso in cui la difformità del materiale dovesse essere verificata dopo la posa dello stesso.

4. Le saracinesche devono soddisfare le specifiche tecniche richieste come da scheda tecnica allegata.

Il Committente si riserva di verificare la conformità delle saracinesche che devono essere provviste della documentazione attestante le specifiche tecniche richieste.

5. I materiali e/o apparecchiature devono essere nuovi e adatti al servizio per il quale verranno utilizzati e delle migliori qualità esistenti in commercio.

Nessun materiale può essere impiegato se non sia stato preventivamente accettato dal Committente nelle figure dei suoi rappresentanti D.L., il quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori.

I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione delle prestazioni.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa di apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il D.L. può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni del contratto o qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità. In tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal D.L., il Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico della quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Le prescrizioni precedenti non pregiudicano i diritti del Committente in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione del Committente, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o che comportino una prestazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e le caratteristiche tecniche stabiliti dal contratto. Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, l'impiego di materiali di dimensioni, consistenza e qualità inferiori a quelle prescritte nel contratto ovvero che comportino una minor lavorazione, il D.L., sentito il Responsabile unico del progetto, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno, opera una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, fatto salvo l'esame ed il giudizio definitivo in sede di collaudo.

La D.L. o l'organo di collaudo possono disporre prove e analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

6. Qualora materiali e manufatti dovessero essere forniti in tutto o in parte del Committente,

L'Appaltatore dietro preavviso di almeno 2 giorni, deve mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d'opera idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi concordati con la D.L., da quel momento l'Appaltatore è l'unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna.

7. Il Committente si riserva di fornire, qualora in possesso, il materiale idrico da prelevare presso i vari depositi della SEV s.r.l.. L'Appaltatore si dovrà fare carico, senza richiesta di oneri aggiuntivi, del loro prelievo e trasporto presso il cantiere di lavoro.

Art. 31 - Periodo di garanzia e gratuita manutenzione - difetti di costruzione

1. L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere e i manufatti che il DL o il collaudatore accertano eseguiti in difformità rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla perfetta regola d'arte o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalità di cui al presente capitolato. L'Appaltatore è comunque tenuto ad ottemperare all'ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si procede alla demolizione ed al rifacimento a cura e spese dell'Appaltatore stesso.
2. Qualora il DL o il collaudatore presumano l'esistenza di difetti di costruzione, ne riferiscono al Responsabile unico del procedimento, il quale può ordinare le necessarie verifiche.
Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche comporti la demolizione o il rifacimento delle opere demolite e dimostri che non dipendono da errori o difetti imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un equo indennizzo.
3. A fronte di ulteriori inadempienze dell'Appaltatore, inerenti ai difetti di costruzione, non riconducibili alla risoluzione contrattuale, il Committente procede all'escussione della cauzione definitiva e a quanto applicabile dalla vigente normativa statale.
4. A partire dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni di ogni ODI fino alla data del collaudo finale provvisorio, l'Appaltatore è obbligato alla manutenzione e conduzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si mostrassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.
In caso di consegna anticipata sono riconosciuti all'Appaltatore i corrispettivi di manutenzione valutati sulla base dei prezzi contrattuali.
5. Il certificato di regolare esecuzione/collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. A far data dal compimento

dell'opera, attestato dal certificato di ultimazione del contratto, l'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per la rovina e i difetti dell'immobile ai sensi dell'articolo 1669 c.c..

Art. 32 - Danni e danni causati da forza maggiore

1. I danni e i sinistri per cause di forza maggiore sono disciplinati dal D.M. 49/2018 (per le parti ancora in vigore) e dal D.lgs. 36/2023 allegato 11.14.
2. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'appaltatore non sia riuscito a evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non possono in ogni caso essere considerati eventi "imprevedibili ed eccezionali" fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell'Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell'appaltatore medesimo). I danni che dovessero derivare dall'esecuzione negligente della prestazione non possono mai essere ascritti a causa di forza maggiore e devono essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire all'ente committente gli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti.

In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), il Committente provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l'Appaltatore a eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi del committente anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Art. 33 - Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti dalle prestazioni sono di proprietà del Committente, laddove non costituiscano rifiuti. Essi debbono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto sui LL.PP. (articolo oggi in vigore), fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali provenienti da scavi e demolizioni a discrezione del Committente.

Art. 34 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - sospensioni e ripresa – proroghe

1. Tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni

L'Appaltatore deve ultimare le prestazioni di cui all'art. 1 del capitolato, nel termine stabilito di volta in volta negli O.D.I. o nelle successive disposizioni del D.L.

I giorni ivi indicati sono giorni naturali consecutivi. In difetto di adempimento si applicheranno le penali riportate nel capitolato.

2. Sospensioni e ripresa delle prestazioni.

La sospensione delle prestazioni contrattuali è disciplinata dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 e dal DM 49/2018 per le parti ancora in vigore.

Qualora cause di forza maggiore, circostanze speciali, ragioni di pubblico interesse, condizioni climatiche rendessero necessario sospendere i termini di esecuzione, in via temporanea, il D.L. (anche su richiesta dell'Appaltatore) ordina l'interruzione delle prestazioni.

Al cessare della causa che ha determinato la medesima sospensione, lo stesso D.L. dispone la ripresa delle attività. Tra le circostanze speciali rientrano tutte le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, elaborati progettuali integrativi, elaborati costruttivi ed autorizzazioni di enti terzi, esplicita sospensione degli enti preposti alla tutela dei beni.

Nel verbale di ripresa il D.L. indica il nuovo termine contrattuale.

La sospensione dei termini legate agli eventi sopra descritti è da ritenersi sempre e comunque legittima e non dà diritto all'appaltatore di avanzare istanza di risarcimento del danno nei termini previsti dal D.M. 49/2018 per le parti ancora in vigore. In ragione infatti della natura dell'accordo e della impossibilità di predeterminare a priori la qualità, quantità ed entità delle operazioni, le attività possono essere interrotte per redigere varianti, elaborati progettuali e quanto necessario per portare a compimento gli interventi.

Fuori dei casi sopra contemplati, il RUP può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra le quali rientrano l'interruzione dei finanziamenti per l'esecuzione del presente appalto, ordinare la sospensione del contratto per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi.

Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che l'hanno indotto a sospendere il contratto.

Non sono ammesse sospensioni dipendenti da ritardi, adempimenti che fanno carico all'appaltatore; ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera o altro che non consentano il regolare svolgimento delle prestazioni; ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore e/o ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi; scioperi o altre agitazioni,

anche a carattere nazionale o regionale, ivi compresi quelli non disciplinati dalla vigente normativa.

Le sospensioni disposte a iniziativa dell'Appaltatore così come l'abbandono delle prestazioni da parte del medesimo danno luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., relativo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

3. Sospensioni illegittime.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dal precedente punto del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista nella formulazione delle voci di elenco prezzi - variabile tra il 13 ed il 17 % a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori - rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'art. 144, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 computati sulla percentuale di cui alla precedente lettera a) rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori in caso di sospensione dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate nel presente articolo sono ammesse a risarcimento ulteriori voci solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione.

4. Proroghe.

L'Appaltatore, qualora, per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, può chiedere, esclusivamente prima della scadenza del termine e con domanda motivata, una proroga che indichi, a pena d'inammissibilità, oltre alle motivazioni specifiche, anche il tempo residuo necessario per concludere gli interventi. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP, previo parere del D.L., entro 10 giorni dal suo ricevimento. Non sono comunque concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente documento e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore.

La concessione della proroga non comporta nessun tipo di riconoscimento e/o risarcimento all'appaltatore, qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile al Committente.

L'Appaltatore non può avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione delle prestazioni per le seguenti cause:

- a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento;
- b) ritardo nell'esecuzione imputabile esclusivamente all'Appaltatore e/o ai subappaltatori e lavoratori autonomi;
- c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato;
- d) eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e) carenza di personale dell'appaltatore e/o dei subappaltatori;
- f) ogni altro fatto o circostanza comunque attribuibile all'appaltatore e/o ai subappaltatori e lavoratori autonomi;
- g) le sospensioni disposte dal Committente, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Art. 35 - Ultimazione del contratto - Conto finale - Avviso ai creditori

1. Ultimazione dell'Accordo Quadro.

In seguito alla formale comunicazione, per iscritto, dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dell'Accordo Quadro il D.L. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di avvio di esecuzione del contratto. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il D.L. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato del contratto.

Si richiama il D.M. 49/2018 (per le parti ancora in vigore) e le norme del D.lgs. 36/2023

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, il Committente può ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

L'ultimazione degli interventi è attestata, purché sia stata constatata l'accettabilità delle opere, al termine dei singoli interventi o in occasione dell'emissione di ciascun stato d'avanzamento delle prestazioni, prevista con cadenza trimestrale dall'art. 14 del presente capitolato.

2. Conto finale

Il D.L. compila il conto finale entro **30 giorni** con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dell'Accordo Quadro e provvede a trasmetterlo al Responsabile unico del progetto.

Il D.L. accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del contratto è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, così come previsto dal DM 49/2018 (per le parti ancora in vigore) e dal D.lgs. 36/2023.

Esaminati i documenti acquisiti, il Responsabile unico del progetto invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

L'Appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento del contratto, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del D. Lgs. 36/2023 e/o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del D. Lgs. 36/2023, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato e le riserve abbandonate.

Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di 30 giorni, il Responsabile unico del progetto, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
- b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
- c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione del contratto;
- d) relazione del Direttore coi documenti di cui all' ex articolo 200, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010;
- e) domande dell'appaltatore.

Nella relazione finale riservata, il Responsabile unico del progetto esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del D. Lgs. 36/2023 o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del D. Lgs. 36/2023.

3. Avviso ai creditori

Considerata la natura dell'affidamento quale accordo quadro, attuato mediante singoli ordini di lavoro emessi dalla Stazione Appaltante, le attività di contabilizzazione, verifica e liquidazione saranno riferite alle singole prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite.

L'eventuale avviso ai creditori, ove previsto dalla normativa applicabile, sarà effettuato in relazione ai singoli ordini di lavoro, salvo diversa disposizione della Stazione Appaltante in relazione alla specifica natura dell'intervento.

Alla conclusione dell'accordo quadro saranno completate le attività amministrative relative agli ordini di lavoro emessi e non ancora conclusi, senza che ciò comporti l'esistenza di un autonomo saldo finale riferito all'intero valore massimo dell'accordo quadro.

Art. 36 - Documenti contabili e per la tenuta della contabilità

1. La contabilità è redatta nei termini di cui al art. 12, Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
2. È consentita la redazione dei documenti amministrativi e contabili mediante programmi informatici.

Art 37 - Norme per la valutazione e la misura dei lavori

1. I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, sono pagati i lavori e le somministrazioni appaltati risultano per i lavori di cui all'art. 1, punti 1 e 2:

- a. dall'elenco prezzi della Regione autonoma Valle d'Aosta vigente al momento dell'esecuzione dei lavori;
- b. dall'elenco prezzi della SEV.

Essi sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre:

- a. per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, ecc., affinché siano pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b. per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c. per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra;
- d. per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell'elenco dei prezzi.

Il fatto che un'opera o una provvista sia contemplata nell'elenco prezzi non comporta l'obbligo per il Committente di darne ordinazione all'appaltatore.

La fornitura di manodopera, mezzi meccanici e materiali si intende franco cantiere.

2. Opere a corpo

Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica della quantità o della qualità, se migliorativa rispetto a quanto previsto per l'esecuzione a regola d'arte.

I lavori a corpo sono contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto è eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo.

Ogni indicazione richiama le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantità sono desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate. Tale computo non fa parte della documentazione contrattuale.

3. Opere a misura

Per le prestazioni appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più, quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite.

Le varie quantità sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. L'Appaltatore deve, nei tempi opportuni, chiedere al D.L. di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misura e al peso di tutto ciò che dovesse essere misurato e pesato prima della posa in opera, rimanendo convenuto che, se per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito alcune quantità non fossero state accertate, l'Appaltatore deve accettare la valutazione fatta dalla D.L. e sottostare a tutte le spese e i danni che gliene potessero derivare.

4. Opere in economia

Le prestazioni in economia sono liquidate applicando il ribasso offerto unicamente sull'aliquota delle spese generali e dell'utile d'impresa. L'Appaltatore deve, in tempo opportuno, richiedere al D.L. di valutare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, rimanendo convenuto che se alcune quantità non fossero accertate per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione del D.L. e sottostare a tutte le spese e danni che a lei potessero derivare dalla tardiva ricognizione.

Art. 38 - Contabilità giornaliera

La contabilità giornaliera sarà redatta dal Committente. Il DL redigerà una scheda di intervento (O.D.I.) tramite un sistema informatico di proprietà del Committente.

L'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente i rapporti di lavoro giornalieri degli interventi effettuati.

Le schede di intervento sono parte integrante del Giornale dei Lavori e sono sottoscritte digitalmente dalla DL, dall'Appaltatore e dal RUP.

Le schede di intervento devono essere corredate della restituzione grafica e fotografica dei lavori eseguiti.

Servizio di reperibilità e pronto intervento:

Qualora non sia possibile la redazione tempestiva della contabilità giornaliera redatta dal Committente, farà fede il consuntivo dell'O.E., di cui il Direttore dei Lavori o suo referente tecnico o altro personale preposto dovrà valutare la congruità prima dell'emissione della relativa fattura da parte della Impresa appaltatrice.



Capitolato Speciale d'Appalto
CIG: BC6A5D9DD7

Il consuntivo dovrà contenere le motivazioni dell'intervento eseguito, la descrizione dell'intervento stesso, la stima analitica dei costi sostenuti, la data di inizio e fine dei lavori, la data e l'ora della segnalazione.

Al consuntivo dovranno essere allegate le prove effettuate per verificare la funzionalità dell'intervento e le certificazioni di legge, se dovute.

ALLEGATI

Allegato A – Prezziario R.A.V.A

Allegato B – Elenco prezzi sintetico materiale idraulico

Allegato C – Prezziario SEV lavorazioni

Allegato D – Scheda tecnica saracinesche

SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES S.R.L.

Sede Legale: Frazione La Grenade, 27
11010 Sarre – Valle d'Aosta – Italia
Partita Iva: 01277260079
Codice Destinatario: USAL8PV

Mai: info@sev.vda.it
Pec: protocollo@pec.sev.vda.it
Telefono: +39 0165 1875600
Cap. Sociale: € 3.000.000,00

Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano